



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(D.L. “CURA ITALIA” N. 18/2020 CONVERTITO,
D.L. “LIQUIDITÀ” N. 23/2020 CONVERTITO,
D.L. “RILANCIO” N. 34/2020 CONVERTITO,
D.L. “AGOSTO” N. 104/2020 CONVERTITO
D.L. “RISTORI” N. 137/2020 E
D.L. “RISTORI-BIS” N. 149/2020)**

Quarto aggiornamento

13 NOVEMBRE 2020





ABSTRACT

Il documento passa in rassegna le misure in favore di famiglie, lavoratori e imprese e di sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40/2020), nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020), nel Decreto "Agosto" n. 104/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020), nel Decreto "Ristori" n. 137/2020 e nel Decreto "Ristori-bis" n. 149/2020.

Rispetto all'aggiornamento pubblicato il 3 agosto u.s., il presente elaborato recepisce le novità introdotte dal Decreto "Agosto" convertito, dal Decreto "Ristori" e dal Decreto "Ristori-bis".

DOCUMENTI DI RICERCA CNDCEC-FNC RELATIVI ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - *Terzo aggiornamento* (3 agosto 2020)

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - *Secondo aggiornamento* (17 giugno 2020)

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) (28 maggio 2020)



SOMMARIO

1. IL DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “LIQUIDITÀ” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “RILANCIO” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “AGOSTO” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “RISTORI” E IL DECRETO-LEGGE “RISTORI-BIS”	8
2. MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE	8
Articolo 1 (d.l. “Liquidità”) - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese	8
Articolo 64 (d.l. “Agosto”) – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore	8
Articolo 1-bis (d.l. “Liquidità”) – Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti	13
Articolo 2 (d.l. “Liquidità”) – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese	16
Articolo 13 (d.l. “Liquidità”) – Fondo centrale di garanzia PMI	16
Articolo 64 (d.l. “Agosto”) – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore	16
Articolo 13-bis (d.l. “Liquidità”) – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura	23
Articolo 37-bis (d.l. “Liquidità”) – Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie	23
Articolo 49-bis (d.l. “Cura Italia”) – Fondo centrale di garanzia PMI	24
Articolo 14 (d.l. “Liquidità”) – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti	24
Articolo 54-quater (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura	25
Articolo 56 (d.l. “Cura Italia”) – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19	25
Articolo 65 (d.l. “Agosto”) – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020	25
Articolo 26-ter (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese	29
Articolo 11 (d.l. “Liquidità”) – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito	29
Articolo 57 (d.l. “Cura Italia”) – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	30
Articolo 12-bis (d.l. “Liquidità”) – Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali	31
Articolo 72 (d.l. “Cura Italia”) – Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese	31



Articolo 48 (d.l. "Rilancio") – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione	31
Articolo 91 (d.l. "Agosto") – Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative	31
Articolo 6 (d.l. "Ristori") – Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali	31
Articolo 72-ter (d.l. "Cura Italia") – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	33
Articolo 78 (d.l. "Cura Italia") – Misure in favore del settore agricolo e della pesca	33
Articolo 222 (d.l. "Rilancio") – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	33
Articolo 7 (d.l. "Ristori") – Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	34
Articolo 80 (d.l. "Cura Italia") – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo	34
Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese	34
Articolo 95 (d.l. "Cura Italia") – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo	35
Articolo 26 (d.l. "Rilancio") – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	35
Articolo 26-bis (d.l. "Rilancio") – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	38
Articolo 27 (d.l. "Rilancio") – Patrimonio destinato	38
Articolo 30 (d.l. "Rilancio") – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	39
Articolo 30 bis (d.l. "Rilancio") – Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito	40
Articolo 31-bis (d.l. "Rilancio") – Confidi	40
Articolo 35 (d.l. "Rilancio") – Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	40
Articolo 41 (d.l. "Rilancio") – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi	40
Articolo 42-bis (d.l. "Rilancio") – Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico	41
Articolo 43 (d.l. "Rilancio") – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	42
Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese	42
Articolo 43-bis (d.l. "Rilancio") – Contratto di rete con causale di solidarietà	43
Articolo 52-bis (d.l. "Rilancio") – Rinegoiazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati	44
Articolo 53 (d.l. "Rilancio") – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati	44
Articolo 54 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali	45
Articolo 55 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	45



Articolo 56 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	46
Articolo 57 (d.l. "Rilancio") – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19	47
Articolo 58 (d.l. "Rilancio") – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling	48
Articolo 59 (d.l. "Rilancio") – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19	48
Articolo 60 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	49
Articolo 95 (d.l. "Rilancio") – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro	50
Articolo 136 (d.l. "Rilancio") – Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	50
Articolo 68 (d.l. "Agosto") – P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine	50
Articolo 186 (d.l. "Rilancio") – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	51
Articolo 189 (d.l. "Rilancio") – Bonus una tantum edicole	52
Articolo 222 (d.l. "Rilancio") – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	52
Articolo 224 (d.l. "Rilancio") – Misure in favore della filiera agroalimentare	53
Articolo 243 (d.l. "Rilancio") – Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19	53
Articolo 245 (d.l. "Rilancio") – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria	54
Articolo 245-bis (d.l. "Rilancio") – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123	54
Articolo 58 (d.l. "Agosto") - Fondo per la filiera della ristorazione	55
Articolo 59 (d.l. "Agosto") – Contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici	56
Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese	56
Articolo 62 (d.l. "Agosto") – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese	57
Articolo 73 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160	57
Articolo 1 (d.l. "Ristori") – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	57
Articolo 1 (d.l. "Ristori-bis") – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali	57
Articolo 2 (d.l. "Ristori-bis") – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	61
Articolo 38 (d.l. "Rilancio") – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative	62



Articolo 38-bis (d.l. "Rilancio") – Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori.....	65
Articolo 42 (d.l. "Rilancio") – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione	65
Articolo 239 (d.l. "Rilancio") – Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.....	66
Articolo 244 (d.l. "Rilancio") – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2018	66
3. MISURE PER IL SETTORE TURISMO	67
Articolo 178 (d.l. "Rilancio") – Fondo turismo.....	67
Articolo 179 (d.l. "Rilancio") – Promozione turistica in Italia	67
Articolo 182 (d.l. "Rilancio") – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico	68
Articolo 5 (d.l. "Ristori") – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura	68
4. MISURE PER IL SETTORE CULTURA.....	68
Articolo 89 (d.l. "Cura Italia") – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo	68
Articolo 183 (d.l. "Rilancio") – Misure per il settore cultura	68
Articolo 80 (d.l. "Agosto") – Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura	68
Articolo 5 (d.l. "Ristori") – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura	68
Articolo 80-bis (d.l. "Agosto") – Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.....	73
Articolo 184 (d.l. "Rilancio") – Fondo cultura.....	74
Articolo 89 (d.l. "Agosto") – Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo.....	74
Articolo 96 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria.....	75
5. MISURE IN FAVORE DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT	76
Articolo 67 (d.l. "Rilancio") – Incremento Fondo Terzo Settore.....	76
Articolo 246 (d.l. "Rilancio") – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	76
Articolo 15 (d.l. "Ristori-bis") - Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore	78
Articolo 216 (d.l. "Rilancio") – Disposizioni in tema di impianti sportivi.....	78
Articolo 218-bis (d.l. "Rilancio") – Associazioni sportive dilettantistiche	79
Articolo 3 (d.l. "Ristori") – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.....	79
Articolo 29 (d.l. "Ristori-bis") – Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.....	79



6. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E IN FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI	
PROFESSIONISTI	79
Articolo 54 (d.l. “Cura Italia”) – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”	79
Articolo 54-ter (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa	81
Articolo 72-bis (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei pagamenti delle utenze.....	81
7. TABELLA RIEPILOGATIVA	82



1. Il decreto-legge “Cura Italia” convertito, il decreto-legge “Liquidità” convertito, il decreto-legge “Rilancio” convertito, il decreto-legge “Agosto” convertito, il decreto-legge “Ristori” e il decreto-legge “Ristori-bis”

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹ (c.d. **Decreto “Cura Italia”**) e il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23² (c.d. **Decreto “Liquidità”**) contengono, tra le altre disposizioni urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una serie di misure a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese e di sostegno alla liquidità del tessuto economico produttivo.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34³ (c.d. **Decreto “Rilancio”**), il Governo ha inteso rafforzare ulteriormente il sostegno all'economia e ha introdotto, tra l'altro, misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l'editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, l'innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Terzo settore.

Rispetto alla precedente versione del 3 agosto u.s., il presente documento recepisce le novità e le modifiche introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104⁴ (c.d. **Decreto “Agosto”**), dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137⁵ (c.d. **Decreto “Ristori”**) e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149⁶ (c.d. **Decreto “Ristori-bis”**), con l'evidenziazione in colore giallo delle parti aggiunte o modificate, in modo da facilitarne la visualizzazione.

2. Misure in favore delle imprese

Articolo 1 (d.l. “Liquidità”) - *Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*

Articolo 64 (d.l. “Agosto”) – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e

¹ Il Decreto “Cura Italia” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n. 70 ed entrato in vigore, ex articolo 127 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 marzo – ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, aggiungendosi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, S.O. n. 16 ed entrata in vigore, ex articolo 1 della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 30 aprile.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020 n. 94 ed entrato in vigore, ex articolo 44 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 9 aprile. La legge di conversione del d.l. n. 23/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 7 giugno 2020.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, S.O. n. 21, ed entrato in vigore, ex articolo 266 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio. La legge di conversione del d.l. n. 34/2020 (legge 17 luglio 2020, n. 77) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 n. 180, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 19 luglio 2020.

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 n. 203, S.O. n. 30, ed entrato in vigore, ex articolo 115 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 15 agosto. La legge di conversione del d.l. n. 104/2020 (legge 13 ottobre 2020, n. 126) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 n. 253, S.O. n. 37, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 14 ottobre 2020.

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 269, ed entrato in vigore, ex articolo 35 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 29 ottobre.

⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 n. 279, ed entrato in vigore, ex articolo 32 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 9 novembre.



interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Fino al 31 dicembre 2020, tramite l'intervento di SACE sono fornite garanzie al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti *"sotto qualsiasi forma"*. L'importo complessivo massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di **piccole e medie imprese** come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i **lavoratori autonomi** e i **liberi professionisti** titolari di partita IVA, nonché le **associazioni professionali** e le **società tra professionisti**, che abbiano pienamente utilizzato ed esaurito la loro capacità di accesso al Fondo, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004⁷.

Le garanzie previste dalla norma si estendono anche alle operazioni di *factoring*, in quanto il nuovo comma 1-bis aggiunto in sede di conversione del Decreto "Liquidità" prevede che le disposizioni dell'articolo 1 si applichino anche alle *"cessioni di crediti con garanzia di solvenza"* (vale a dire le cessioni pro-solvendo)⁸. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un decreto di natura non regolamentare, dovrà stabilirne le *"modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione"*. Per le operazioni in questione, i limiti di importo del prestito e le relative percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.

Non possono beneficiare delle garanzie in questione le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che siano da queste ultime controllate, direttamente o indirettamente. Tale divieto non si applica laddove la società riesca a dimostrare – tramite interpello da sottoporre all'Agenzie delle Entrate⁹ – l'effettivo svolgimento di un'attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Le garanzie coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito e sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi¹⁰;
- b) alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea¹¹;

⁷ Garanzie concesse da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca.

⁸ Rimangono escluse, di conseguenza, le cessioni pro-soluto.

⁹ Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), della l. n. 212/2000.

¹⁰ Modifica apportata in sede di conversione del Decreto "Liquidità".

¹¹ In seguito all'intervento effettuato dall'articolo 64, comma 1-ter, del Decreto "Agosto", tra le imprese beneficiarie sono incluse anche quelle che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non



b-bis) ai fini della definizione di impresa in difficoltà, nella verifica del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa (che non può essere superiore a 7,5)¹², sono compresi nel patrimonio anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che siano certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008¹³;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 1) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; sul punto si segnala l'erroneo riferimento alla nozione di *"fatturato ..., come risultante dal bilancio..."* che andrebbe opportunamente conformato alla più corretta terminologia utilizzata al successivo articolo 13, comma 1, lett. m)¹⁴;
- 2) il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e al costo del personale sostenuto in Italia, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

Inoltre, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in oggetto, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

d) la garanzia agisce secondo le seguenti soglie massime:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro¹⁵.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui alle lett. c) e d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo stesso, che devono essere comunicati alla banca finanziatrice.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

¹² Si veda numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'art. 2 del regolamento (UE) n.651/2014.

¹³ Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto "Liquidità".

¹⁴ Ove viene fatto riferimento all'"ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata".

¹⁵ Lettera così modificata in sede di conversione del Decreto "Liquidità".



- per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia e il costo effettivamente applicato all'impresa;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- i) l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette a direzione e coordinamento da parte della medesima, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già effettuato tali operazioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto per i dodici mesi successivi alla data della richiesta¹⁶;
- l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore rispetto all'esposizione in essere alla data di entrata in vigore del decreto¹⁷;
- n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o relativi ad affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- n-bis) il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa. Tale impossibilità oggettiva del rimborso deve essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria attraverso apposita certificazione¹⁸.

¹⁶ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto "Liquidità".

¹⁷ Tale valore deve essere corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto "Liquidità".



Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro¹⁹ si applica la seguente procedura semplificata:

- l'impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare anche in modo coordinato con altri operatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che la processa, verificando l'esito positivo della delibera della banca ed emettendo un codice unico identificativo della pratica;
- la banca procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

1. contributo allo sviluppo tecnologico;
2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
5. peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il succitato decreto ministeriale può innalzare le soglie di cui al comma 2, lett. d) fino al limite immediatamente superiore a quello previsto.

La Commissione Europea ha approvato le misure in oggetto il 14 aprile, considerandole coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 della norma in commento è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, la garanzia dello Stato può essere concessa anche a favore delle esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie su finanziamenti concessi da banche a favore di imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19. Per tali garanzie, nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo la cui dotazione, inizialmente pari a 1 miliardo, è incrementata di 30 miliardi ad opera dell'articolo 31 del Decreto "Rilancio".

In sede di conversione del Decreto "Liquidità", sono stati aggiunti i commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies* e 14-*sexies*.

Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia **prestiti obbligazionari o altri titoli di debito** emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Tali impegni non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

¹⁹ Sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio.



Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB–, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'emittente fornisce a SACE una certificazione attestante che al 29 febbraio 2020 lo stesso non figurava tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

Nel caso in cui l'emissione sia di importo uguale o superiore a 100 milioni, ovvero nel caso in cui sia richiesto l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lett. d), il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

1. contributo allo sviluppo tecnologico;
2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
5. rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Alle obbligazioni di SACE derivanti dal rilascio delle garanzie in questione è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

In sede di conversione del Decreto "Liquidità", il comma 14 ha previsto una dotazione finanziaria per l'anno 2020 pari a 1 miliardo, incrementata ad opera del Decreto "Rilancio" (art. 31, comma 1) di ulteriori 30 miliardi, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito.

Articolo 1-bis (d.l. "Liquidità") – Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti²⁰

Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1, possono essere soddisfatte solo a seguito di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000. A tal fine, il legale rappresentante dell'impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- l'attività operativa è stata limitata o interrotta dall'emergenza da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che precedentemente sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia²¹;

²⁰ Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione del Decreto "Liquidità".

²¹ Appare opportuno rimarcare come la norma in questione non sia del tutto coordinata con l'art. 1, comma 2, lett. n), che in



- il titolare o il legale rappresentante è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato;
- il titolare o il legale rappresentante non si trova nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva in questione, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dal beneficiario.

Tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto "Liquidità", cui si rinvia.

Le principali caratteristiche della misura in oggetto possono essere sintetizzate come segue.

La garanzia di SACE (art. 1 del Decreto "Liquidità")	
Beneficiari	• Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché associazioni professionali e società tra professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato; • Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani; • Imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; • Imprese che al 29 febbraio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea
Data rilascio garanzia	Entro il 31 dicembre 2020
Plafond	200 miliardi, di cui 30 destinati a piccole e medie imprese
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 36 mesi
Importo massimo del finanziamento garantito	Maggior valore tra: • <u>25% del fatturato 2019</u> • <u>doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia</u> Gli importi si cumulano se: - la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; - l'impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.
Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.	• <u>90%</u> per imprese con dipendenti in Italia ≤ 5.000 e fatturato ≤ 1,5 miliardi; • <u>80%</u> per imprese con fatturato > 1,5 e ≤ 5 miliardi o dipendenti in Italia > 5.000; • <u>70%</u> per imprese con fatturato > 5 miliardi.

seguito alla conversione ha inserito anche i "canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda" tra i costi che possono essere sostenuti attraverso il finanziamento assistito da garanzia.



Procedura semplificata	Per imprese con <u>non più di 5.000 dipendenti</u> in Italia e <u>fatturato ≤ 1,5 miliardi</u> : a) l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento; b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.
Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie	• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 (o per i 12 mesi successivi laddove tali operazioni siano già state effettuate) • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali • Risorse destinate a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o circolante in Italia.
Dotazione finanziaria	31 miliardi per l'anno 2020.

Costo della garanzia			
Tipo di beneficiario	1° anno	2° - 3° anno	4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

In base a recenti documenti informativi emanati da SACE, è possibile sintetizzare i requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, l'eleggibilità ai benefici previsti dall'articolo 1 del d.l. n. 23/2020.

REQUISITI IMPRESA NON IN DIFFICOLTÀ		
1	Incidenza delle perdite d'esercizio sul P.N.	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei debiti rispetto al P.N. ²²	Il rapporto deve essere inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere inferiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 31 gennaio 2020 (il Cliente alla data del 31 gennaio 2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	Il Cliente non presentava al 31 dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	Al 31 dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era inferiore al 20%

²² Per il calcolo di tale indicatore il valore del patrimonio netto è quantificato sommando i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.



Articolo 2 (d.l. “Liquidità”) – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

L’articolo 2 del d.l. n. 23/2020, inoltre, modificando l’articolo 6 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi. In favore degli impegni assunti da SACE è prevista la garanzia dello Stato a prima richiesta²³.

Le risorse in questione dovrebbero essere liberate anche attraverso l’introduzione di un sistema di riassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività di garanzia di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il residuo 10%.

È disposta, inoltre, la riassicurazione del 90% dello stock di esposizioni di SACE attualmente in essere.

Articolo 13 (d.l. “Liquidità”) – Fondo centrale di garanzia PMI

Articolo 64 (d.l. “Agosto”) – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Con il nuovo d.l. n. 23/2020 si sono volute incrementate le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, estendendo l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla l. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative fino al 31 dicembre 2020:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- a) l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa con un numero di dipendenti inferiore a 499 determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019²⁴. Tra i beneficiari rientrano anche per le imprese il cui capitale sociale o diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, per almeno il 25% da un ente pubblico o congiuntamente da più enti pubblici²⁵;

²³ Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, lett. a) del d.l. n. 269/2003, come modificato dall’articolo 2 in commento, SACE S.p.A. privilegia gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.

In sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”, l’articolo 1, comma 1, della legge di conversione ha aggiunto un periodo alla richiamata lettera a) dell’articolo 6, comma 9, del d.l. n. 269/2003, precisando che ai fini dell’internazionalizzazione sono da considerare strategici i seguenti settori: filiera agricola nazionale, turismo e agroalimentare italiano, tessile, moda e accessori, sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del made in Italy, camere di commercio italiane all’estero, fiere, congressi ed eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, formazione e made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell’agroalimentare.

²⁴ Per le imprese cosiddette “Mid-cap”, si specifica che nel computo del numero dei dipendenti non si deve tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.

²⁵ Modifica inserita in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.



- b) la copertura diretta, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento, stabilendo che la durata delle operazioni dev'essere fino a 72 mesi. L'importo massimo finanziabile non può superare, alternativamente, i seguenti parametri:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile²⁶. Il costo della spesa salariale deve considerare gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa e che risulta da libro dei subcontraenti. Per le imprese che sono state costituite dopo il 1° gennaio 2019, il valore del prestito deve essere inferiore rispetto alla previsione dei costi salariali dei primi due anni successivi alla costituzione;
 - il 25% del fatturato²⁷ totale del beneficiario per l'anno 2019²⁸;
 - il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei successivi 18 mesi, per le piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;
 - i ricavi delle vendite e delle prestazioni, per l'anno 2019, sommati alle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione di prodotti, semilavorati e prodotti finiti²⁹, per le sole imprese i cui cicli di produzione sono ultrannuali ovvero per le società di capitali del settore immobiliare e del settore dell'edilizia³⁰.
- c) per le operazioni con caratteristiche di durata e di importo di cui alla lettera c) la copertura in riassicurazione, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è incrementato al 100% se interviene in riassicurazione il Confidi o altro fondo di garanzia o società cooperativa di cui all'art. 112, comma 7 del TUB³¹, stabilendo, in tal senso, una copertura di queste ultime che non deve superare il 90%. Per le operazioni finanziarie che per importo e durata non rientrano nelle ipotesi della lettera c), le percentuali sono in garanzia diretta l'80% e in riassicurazione il 90%, anche per finanziamenti di durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti, la garanzia del Fondo può arrivare a una copertura pari al 100%, cumulandola con le garanzie concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati;

²⁶ In base ai moduli recentemente pubblicati dal Fondo di Garanzia, per il parametro in questione è necessario fare riferimento all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia.

²⁷ Come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 all'articolo 4, par. 1, *"l'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette"*. Inoltre, poiché in relazione al calcolo della dimensione d'impresa il Fondo di Garanzia specifica che il fatturato coincide con la voce A.1 dello schema di Conto Economico di cui all'articolo 2425 c.c., si ritiene che anche per la verifica del limite massimo del finanziamento si debba fare riferimento a tale parametro, come confermato dalla Circolare n. 12/2020 del Fondo.

²⁸ I modelli di richiesta della garanzia specificano che l'importo dei ricavi sarà desunto dal bilancio di esercizio 2019 depositato in CC.I.AA. o dall'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Qualora tali documenti non siano disponibili, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) la dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

²⁹ La presente disposizione richiama quanto indicato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2019) <https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Disposizioni-Operative-dm12-2-19.pdf>.

³⁰ Il Fondo Centrale di Garanzia, con la Circolare n. 12/2020, ha specificato che per l'attuazione della modifica in oggetto si è *"in attesa di una verifica di compatibilità con la disciplina di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020"*.

³¹ L'art. 112 del TUB al comma 7 così recita *"I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa"* (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf>).



- d) sono ammissibili al Fondo di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, con copertura diretta all'80% o con riassicurazione al 90%, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo. Per i finanziamenti deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione per d.l. n. 23/2020 (7 giugno 2020), l'incremento passa dal 10% al 25% del debito accordato oggetto di rinegoziazione. Per le operazioni in oggetto è stabilito, inoltre, che il soggetto finanziatore debba trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione da cui emerga la riduzione del tasso di interesse applicato al finanziamento garantito³²;
- e) la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
- f) l'accesso al Fondo è effettuato senza utilizzo del modello di valutazione di cui alla Parte IX, lett. A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al Decreto MISE 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione degli accantonamenti da effettuare, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale". Ad ogni modo, con cadenza bimestrale è previsto un eventuale adeguamento a valere sul fondo, sulla scorta delle informazioni che provengono dai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- g-bis) sono ammesse in garanzia le richieste da parte di beneficiari finali che presentano posizioni classificate "come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinanti deteriorate"³³, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020³⁴;
- g-ter) sono ammesse in garanzia, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla precedente lett. e), le richieste in favore di beneficiari finali che, prima del 31 gennaio 2020, presentano posizioni classificate "come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinanti deteriorate"³⁵, che sono state oggetto di misure di concessioni. In tale circostanza, la garanzia è accordata anche per le posizioni per cui non è trascorso un anno dalla misura di concessione o dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, a condizione che, alla data di entrata in vigore del Decreto "Liquidità":
- le esposizioni non siano più classificabili come deteriorate;
 - le esposizioni non presentino importi in arretrato rispetto all'applicazione delle misure di concessione;
 - il soggetto finanziatore, sulla scorta di un'analisi finanziaria del debitore, possa presumere ragionevolmente il rimborso integrale dell'esposizione debitoria alla scadenza^{36 37}.
- g-quater) sono ammesse a garanzia le posizioni per cui non è trascorso un anno dalla misura di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state

³² In base alla Circolare n. 12/2020 del Fondo, "il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse non è richiesto qualora la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti 'de minimis'".

³³ Ai sensi del paragrafo 2 parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

³⁴ Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto "Liquidità".

³⁵ Ai sensi del paragrafo 2 parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

³⁶ Il riferimento è all'art. 47-bis, paragrafo 6, lett. a) e c) del Regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/630.

³⁷ Lettera aggiunta in sede di conversione del Decreto "Liquidità".



ammesse all'istituto del concordato con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, che hanno presentato un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* l.f. o hanno presentato un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 l.f.. L'ammissione è esclusa qualora al momento dell'entrata in vigore del Decreto "Liquidità" le imprese presentino esposizioni deteriorate e comunque condizioni di difficile integrale rimborso. Sono escluse, invece, le imprese che presentano posizioni classificate come "sofferenza"³⁸;

- g) è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale³⁹, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- m) è prevista una garanzia a copertura del 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO che attestino, mediante dichiarazione autocertificata, di aver subito danni dall'emergenza COVID-19. I prestiti possono raggiungere un importo non superiore, alternativamente, al:
 - doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile, così come in precedenza esplicitato. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 25% del fatturato totale del beneficiario per l'anno 2019.

I suddetti parametri devono risultare dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata o da altra idonea documentazione prodotta e autocertificata. Il finanziamento può essere concesso nel limite massimo di 30.000 euro. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Per questa misura è inoltre stabilito che il finanziamento preveda una durata fino a 10 anni e un preammortamento di almeno 24 mesi, con copertura dei soli costi di istruttoria e tasso di interesse massimo determinato dal decreto. Si deve trattare di un nuovo finanziamento, che determini un ammontare di esposizione superiore rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in commento. La garanzia è inoltre concessa a favore di quei beneficiari che anche prima del 31 gennaio 2020 presentavano posizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate purché alla data della richiesta del finanziamento non siano più considerate tali. Per le operazioni in oggetto, la banca applica un tasso di interesse – nel caso di garanzia diretta – o un premio complessivo di garanzia - nel caso di

³⁸ Si veda la nota precedente.

³⁹ Parole aggiunte in sede di conversione del Decreto "Liquidità".



riassicurazione – in ogni caso non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di uno spread dello 0,20%;

m) *bis*) per i finanziamenti concessi fino alla data di conversione del Decreto “Liquidità” (7 giugno 2020) è previsto, per i soggetti beneficiari che ne facciamo richiesta, un adeguamento di importo e di durata, secondo le nuove indicazioni introdotte dalla legge di conversione appena descritte⁴⁰;

n) è prevista una garanzia che può arrivare al 100%, anche cumulato con ulteriori garanzie concessa dal Confidi o di altro soggetto abilitato, per imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro⁴¹, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata. La garanzia è prevista a copertura di prestiti il cui valore non può superare, alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile, così come in precedenza detto;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario per l'anno 2019.

L'erogazione del prestito deve riguardare un nuovo finanziamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁴⁰ A tale proposito, la Circolare n. 12/2020 del Fondo di Garanzia ha precisato quanto segue:

“-per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all'intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell'adeguamento alle nuove condizioni, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;

- per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all'intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:
 - a) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
 - b) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d'ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento;
- per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:
 - a) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
 - b) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d'ammortamento separato, dovranno essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.

L'adeguamento dell'importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell'Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l'importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell'adeguamento, non sia superiore al 25% dell'importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale”.

⁴¹ In relazione al limite di ricavi in questione, in base alle indicazioni dei moduli di richiesta pubblicati dal Fondo di Garanzia, si presuppone che si possa fare riferimento all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata in relazione all'anno 2019, come già analizzato con riferimento alla lett. c), n. 2. Anche in questa circostanza, dunque, in assenza di tale documentazione, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate.



Le regioni, gli enti locali, anche unitamente a associazioni e reti d'impresa possono conferire risorse al fondo per supportare richieste di finanziamento di determinati settori economici o filiere. In questa circostanza la garanzia può coprire solo la quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse.

Nel caso di cessioni o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività saranno presi come parametro di riferimento i ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore⁴²;

- o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- p) è possibile richiedere una garanzia anche su operazioni finanziarie erogate da non oltre 3 mesi dalla di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020;
- p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro il soggetto beneficiario si potrà avvalere del periodo di preammortamento fino a 24 mesi⁴³.

In base al disposto dell'articolo 64, comma 3-bis, del d.l. n. 104/2020, le garanzie straordinarie previste fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del d.l. n. 23/2020 sono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.

Fino al 31 dicembre 2020, il comma 2 dell'articolo 13 in commento prevede che per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, dedicate a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese che alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio presentino un *rating* non superiore alla classe "BB" della scala convenzionale S&P, si applicano le seguenti misure: l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è stato innalzato fino a 500 milioni di euro e il soggetto finanziatore può erogare i predetti prestiti prima che sia stata avviata la richiesta di garanzia, purché successiva alla data del 31 gennaio 2020. Inoltre, i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazioni sul merito creditizio e la copertura della garanzia, non superiore al 90%, interviene sul singolo finanziamento.

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 13 del Decreto "Liquidità", aggiunto in sede di conversione in legge, dispone, poi, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, possono concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia.

In merito alla documentazione antimafia, in attesa del suo rilascio, l'aiuto è concesso sotto condizione risolutiva che può portare alla revoca dell'aiuto qualora, al ricevimento della predetta documentazione, la medesima evidenzia delle cause interdittive.

Alle garanzie su portafogli di minibond, sarà assicurato un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

È elevato a € 40.000 l'importo massimo per le operazioni di microcredito (articolo 111 del d.lgs. n.

⁴² Modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto "Liquidità".

⁴³ Si evidenzia una discrepanza rispetto al nuovo importo di 30.000 euro previsto dalla lettera m).



385/1993), con relativo aggiornamento del decreto del Min. Economia e finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Sono estese anche al settore dell'agricoltura, forestali, della pesca, dell'acquacultura e dell'ippicoltura, nonché i consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 350 milioni⁴⁴ da utilizzare per tali misure di garanzia.

Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del fondo di garanzia sono destinate, fino a un importo di 100 milioni di euro, all'erogazione di finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, con garanzia fino al 100%, a favore di enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Con riferimento alla platea dei beneficiari richiamati, per ricavi si considerano il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo competente, al 31 dicembre 2019, o in mancanza quello per l'anno 2018⁴⁵.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo centrale di garanzia per le PMI, pari a 1,829 miliardi, è incrementata di 3,95 miliardi per l'anno 2020⁴⁶.

L'art. 64 del Decreto "Agosto" stabilisce un incremento dello stanziamento a favore del Fondo di 3.100 milioni per l'anno 2023, di 2.635 milioni per il 2024 e di 1.600 milioni per il 2025, oltre ad assegnare all'ISMEA una somma pari a 200 milioni per l'anno 2023, a 165 milioni per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario.

Il Decreto "Liquidità" vuole fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l'abbattimento delle commissioni per l'accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L'innalzamento a 5 milioni dell'importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Come evidenziato anche dalla circolare ABI del 6 giugno 2020, l'effettiva entrata in vigore di alcune delle modifiche apportate all'articolo 13 in commento dalla legge di conversione del Decreto "Liquidità" (quali, ad esempio, l'estensione della durata del finanziamento e l'aumento dell'importo garantito) dipenderà dall'autorizzazione della Commissione Europea.

Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI (art. 13 del Decreto "Liquidità")	
Beneficiari	• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 • PMI il cui capitale o diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, per almeno il 25% da enti pubblici anche in modo congiunto. Possono inoltre presentare richiesta: • imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato • imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020

⁴⁴ I fondi sono stati incrementati di 250 milioni dall'art. 31, comma 3, del Decreto "Rilancio".

⁴⁵ Così il nuovo comma 12-bis inserito nella conversione in legge del Decreto "Liquidità".

⁴⁶ L'incremento del Fondo è indicato nell'art. 31, comma 2, del Decreto "Rilancio".



Finanziamenti ammessi	a) 5 milioni per ogni singolo soggetto b) nuovi finanziamenti c) operazione di rinegoziazione con nuovo finanziamento per almeno il 25% del debito residuo
Copertura del fondo, percentuale di garanzia e importo massimo del finanziamento	• garanzia diretta: • percentuale garantita 90% su il maggiore tra: - il 25% del fatturato 2019; - il doppio della spesa salariale annua 2019; - il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario - i ricavi sommati alle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, per le imprese con lavori ultrannuali. • percentuale garantita 100% fino al superiore tra: - il 25% del fatturato 2019; - il doppio della spesa salariale annua 2019 dei ricavi da ultimo bilancio/dichiarazione fiscale per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, <u>nel limite massimo di € 30.000;</u> • garanzia cumulabile: • percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre garanzie) per imprese con fatturato inferiore ad € 3.200.000 fino ad un ammontare massimo alternativamente tra: - il 25% del fatturato 2019; - il doppio della spesa salariale annua 2019 nel limite massimo di € 800.000; • percentuale garantita 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito.
Costo della garanzia	Garanzia è concessa a titolo gratuito
Procedura semplificata	Per i prestiti fino a € 30.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia
Durata finanziamenti	Massimo 10 anni (con almeno 24 mesi di preammortamento) per prestiti fino a € 30.000

Articolo 13-bis (d.l. "Liquidità") – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Per l'esercizio relativo all'anno 2020, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura il 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura⁴⁷.

Articolo 37-bis (d.l. "Liquidità") – Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie

Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario

⁴⁷ Articolo aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto "Liquidità".



tramite moratoria di cui all'art. 56, comma 2, del d.l. n. 18/2020⁴⁸, sono sospese a decorrere dalla data di concessione di tali misure⁴⁹.

La norma in questione – inserita in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” – si applica anche ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Articolo 49-bis (d.l. “Cura Italia”) – Fondo centrale di garanzia PMI

Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle PMI, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al d.P.C.M. del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi:

- per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro;
- con una garanzia pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
- con una percentuale pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

L'intervento in questione può essere esteso, con decreto del MISE, di concerto con il MEF, per periodi determinati e nei limiti delle risorse previste, alle PMI ubicate in aree diverse da quelle individuate dal succitato d.P.C.M., in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Articolo 14 (d.l. “Liquidità”) – Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

Per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, è stato previsto un fondo con dotazione iniziale di 30 milioni, incrementata di ulteriori 30 milioni⁵⁰ per l'anno 2020, al fine di garantire i finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

È altresì previsto uno stanziamento di 5 milioni per il 2020 da destinare alla concessione di contributi in conto interessi erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario a favore degli stessi soggetti beneficiari.

⁴⁸ “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19”.

⁴⁹ Sul punto si è già espressa anche la Banca d'Italia che, con la comunicazione del 23 marzo 2020, ha già evidenziato che il soggetto finanziato non può essere classificato a sofferenza dal momento in cui la misura è stata accordata.

⁵⁰ L'incremento dello stanziamento è previsto dall'art 31 del Decreto “Rilancio”.



Articolo 54-quater (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

Per contenere gli effetti della pandemia, per la durata di nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, sono sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui alla legge n. 108/1996⁵¹. La sospensione prevede un prolungamento di nove mesi del piano di ammortamento stabilito in fase di concessione del mutuo. Sono, inoltre, sospese le rate di febbraio e marzo 2020 non pagate che possono essere rimborsate a scadenza del predetto piano.

Nello specifico, sono interessati alle disposizioni del presente articolo 54-quater:

- i mutui contratti dalle vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- i finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Per quanto attiene a questi finanziamenti, sono a carico del fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione. In merito alle rate eventualmente non pagate di febbraio e marzo, le medesime sono a carico dei garantiti, che effettueranno i versamenti direttamente sui conti dei fondi di garanzia in giacenza presso le associazioni e le fondazioni di cui alla legge n.108/1996.

Inoltre, è stabilito che sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui sopra.

Le vittime del delitto di usura, che risultano parti offese in un procedimento penale, possono richiedere l’accesso al fondo di cui all’articolo 14 della legge n. 108/1996, anche se non rientrano nelle categorie individuate all’articolo 14, comma 2 (soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione) e 2-bis (imprenditore dichiarato fallito, previo parere del giudice).

Articolo 56 (d.l. “Cura Italia”) – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Articolo 65 (d.l. “Agosto”) – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (comma 5), oltreché, così come chiarito nelle Faq del MEF, lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita IVA. I soggetti devono ~~e~~ alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

⁵¹ Tale Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.



- a) **apertura di credito**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se successive alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al **31 gennaio 2021**, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- b) **contratti per prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del **31 gennaio 2021**, per cui è prevista una proroga fino al **31 gennaio 2021**. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l'intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario;
- c) **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie**, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al **31 gennaio 2021**. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al **31 gennaio 2021**⁵², unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l'intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale. A tal proposito, il MEF è intervenuto per chiarire che *"In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.*

In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo".

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia (comma 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del d.l. n. 18/2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" (comma 4). La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che

⁵² Come chiarito nelle FAQ del MEF, si considera sospesa anche la rata in scadenza il 30 settembre.



non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale, secondo i seguenti importi:

- a) 33% per i maggiori utilizzi, alla data del **31 gennaio 2021**, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto in esame dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) 33% per i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) 33% per le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il **31 gennaio 2021** e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

La moratoria può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi (comportando che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi) e ai finanziamenti agevolati (previa comunicazione all'ente incentivante).

Secondo quanto chiarito nelle FAQ del MEF, le richieste da parte delle imprese possono essere presentate dal 17 marzo 2020 via PEC o altri meccanismi, che garantiscano la tracciabilità della comunicazione con data certa.

I commi da 7 a 11 esplicitano le modalità e i termini di attivazione ed escussione della garanzia, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

La presente moratoria dei finanziamenti è inserita nelle misure emanate dal governo in risposta agli effetti prodotti dall'epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (comma 1), riconoscendolo come *“evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia”*. Scopo della misura è quello di *“evitare che un calo della domanda molto forte [...] abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari”*.

Anche la misura in questione si pone in scia rispetto alla proposta del CNDCEC di cui al n. 6 dell'allegato 2 della Informativa n. 21/2020 del 10 marzo u.s., ed è da accogliere favorevolmente in quanto è tesa a tutelare le imprese da eventuali situazioni di gap finanziario connesse alla riduzione delle attività in seguito all'emergenza legata al COVID-19.

In uno scenario di *shock* negativo – ancorché temporaneo – sia dal lato della domanda che dell'offerta, infatti, è necessario evitare che gli effetti siano permanenti su un numero elevato di operatori economici.



A tale proposito, i dati esposti nella Relazione Tecnica indicano che l'importo complessivo dei prestiti alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi, così suddivisi:

- 97 miliardi per linee di credito in conto corrente (di cui 66 utilizzati);
- 60 miliardi per finanziamento relativi ad anticipi su titoli di credito (utilizzati per 35);
- 29 miliardi per altri prestiti a breve termine;
- 33 miliardi per rate di mutui e leasing in scadenza.

Mentre è positiva la possibilità di lasciare in capo alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo per la quota capitale o per l'intera rata, desta qualche perplessità solo la limitata articolazione temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell'emergenza sanitaria, anche in questo caso sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone all'occorrenza l'ampiezza in funzione dell'effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti.

In tal senso, richiamando quanto riportato nella relazione illustrativa in relazione ai mutui e *"altri finanziamenti a rimborso rateale"*, il pagamento delle rate riscadenzato tra le parti potrebbe far presumere l'allungamento ad un anno della sospensione così come anche proposto nella moratoria ABI e nelle richieste del CNDCEC).

Alla proroga fino al 31 gennaio 2021 disposta dall'articolo 65 del Decreto "Agosto", si aggiunga che è data la possibilità alle imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto in questione, non abbiano ancora usufruito della moratoria, di esserne ammesse entro il 31 dicembre 2020.

Beneficiari

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all'articolo 1 dell'allegato, infatti, definisce l'impresa come *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica"*.

In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai *"Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)"*, ha esteso l'accesso *"ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"*.

Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un'interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.



Articolo 26-ter (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese⁵³

Le misure di sostegno finanziario indicate nell’art. 56 del Decreto “Cura Italia” sopra commentato si applicano anche ai finanziamenti contratti dai soggetti colpiti dal sisma del 2012.

Gli interessi e altri oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono a carico dell’impresa richiedente.

Articolo 11 (d.l. “Liquidità”) – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La misura contenuta nel d.l. n. 23/2020 consiste in una moratoria sui termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020⁵⁴. La sospensione può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

La sospensione opera sui termini:

- a. per la presentazione al pagamento;
- b. per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c. previsti ai fini dell’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui all’articolo 9, comma 2, lett. a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all’articolo 9-bis, comma 2, della l. n. 386/1990;
- d. per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa l. n. 386/1990.

Protesti o constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020⁵⁵ non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; se già pubblicati, le Camere provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto ai fini dell’esecuzione del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della l. n. 386/1990), nonché le iscrizioni nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento della Banca d’Italia (di cui all’art. 10-bis della medesima l. n. 386/1990), che, ove già effettuate, sono cancellate⁵⁶.

La norma chiarisce anche il campo di applicazione della sospensione con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Per assegni bancari e postali si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario, il quale, però, può comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

⁵³ Articolo inserito, in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁵⁴ Parole così sostituite in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.

⁵⁵ Si veda la nota precedente.

⁵⁶ Modifica apportata in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità”.



Nel periodo di sospensione non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (es.: fondi disponibili, autorizzazione) e quelli da considerare per ulteriori azioni (es.: protestabilità), saranno pertanto quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Articolo 57 (d.l. "Cura Italia") – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria;
- CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- lo Stato potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

Dal punto di vista operativo, la misura interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, coprendone porzioni caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. "*cap* massimo alle perdite"). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro).

Nel caso di specie, applicando il moltiplicatore previsto alla dotazione assegnata (500 milioni), si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. "*supervisory formula*" sulla *tranche senior*: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Inoltre, il meccanismo previsto consente di eliminare eventuali fenomeni di *moral hazard* in quanto i soggetti interessati (anche le banche) assumerebbero tutta quota parte del rischio:



- CDP potrà assumere sino all'80%;
- il MEF potrà assumere sino all'80% del rischio CDP (vale a dire il 64%);
- la banca assumerà un rischio residuo pari al 20%.

Giova sottolineare, infine, come lo strumento in questione, rispetto a quelli previsti dal Fondo centrale di Garanzia, non fanno riferimento alla normativa "de minimis" e, di conseguenza, non erodono il relativo *plafond*. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

Beneficiari

Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti: oltre alle PMI, possono usufruirne anche grandi imprese, garantendo non solo nuovi portafogli ma anche portafogli già esistenti.

Articolo 12-bis (d.l. "Liquidità") – Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali

L'articolo 49 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), ha previsto – per i periodi d'imposta 2019 e 2020 – un credito d'imposta per le PMI italiane⁵⁷ esistenti alla data del 1° gennaio 2019 che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero.

Nello specifico, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni, fino a un massimo di 60.000 euro, nei limiti del regime degli aiuti *de minimis*.

In sede di conversione in legge del Decreto "Liquidità", il nuovo articolo 12-bis⁵⁸ è intervenuto sul credito d'imposta in commento estendendone l'ambito applicativo, per l'anno 2020, anche relativamente alle spese sostenute dalle imprese per la "*partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero*" che siano state disdette in ragione dell'emergenza COVID-19.

Articolo 72 (d.l. "Cura Italia") – Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

Articolo 48 (d.l. "Rilancio") – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Articolo 91 (d.l. "Agosto") – Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

Articolo 6 (d.l. "Ristori") – Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

È istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020⁵⁹, volto alla realizzazione di diverse iniziative a supporto

⁵⁷ Il comma 1 si limita a precisare che la *ratio* della disposizione è di "*migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane*", senza fornire ulteriori precisazioni in merito alla nozione applicabile.

⁵⁸ Aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione.

⁵⁹ Dotazione così aumentata dall'articolo 48 del Decreto "Rilancio".



del Made in Italy.

Nell'ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981 (la cui dotazione complessiva è incrementata di 150 milioni per l'anno 2020)⁶⁰ istituzione di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della l. n. 205/2017⁶¹. Per l'anno 2020, l'articolo 91, comma 3, del Decreto "Agosto" dispone un incremento della dotazione di tale sezione del fondo per 63 milioni e l'articolo 6, comma 2, del Decreto "Ristori" per ulteriori 200 milioni⁶².

Con riferimento al fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981, l'articolo 48 del Decreto "Rilancio" ha inoltre stabilito che:

- la disponibilità del fondo è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
- i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono elevati fino al doppio di quelli attualmente previsti;
- i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concesse, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*;
- i finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono esentati dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente da presentare entro il 31 dicembre, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

L'articolo 91, comma 1, del Decreto "Agosto", nell'ambito del fondo rotativo sopra richiamato, stabilisce l'istituzione di un'apposita sezione volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale⁶³. Il comma 2, inoltre, rfinanzia il fondo stesso per un importo di 300 milioni per il 2020. A favore di tali soggetti, in base all'articolo 6, comma 3, del Decreto "Ristori", possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

Altra novità introdotta dal d.l. n. 104/2020 riguarda l'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della l. n. 296/2006, che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 ed è poi esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e alle iniziative promosse dalle *start-up* innovative.

⁶⁰ Tale incremento è stato operato dall'articolo 6 del Decreto "Ristori".

⁶¹ L'articolo 48, comma 1, lettera a), n. 1) del Decreto "Rilancio" ha eliminato il riferimento al regime "de minimis".

⁶² In base all'articolo 6, comma 3, del Decreto "Ristori", quota parte di tale stanziamento possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

⁶³ Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti.



Articolo 72-ter (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Per i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi dall’Agenzia “Invitalia”, ubicati nei comuni individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020, è stabilita la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Si tratta di benefici che andranno applicati anche nel caso in cui Invitalia abbia adottato la risoluzione del contratto di finanziamento in ragione delle morosità del soggetto fruitore, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo. In questa ipotesi, Invitalia, su richiesta del soggetto beneficiario, procede, entro 60 giorni dal 2 marzo 2020, alla ricognizione del debito, definendo la sorta capitale e gli interessi da rimborsare al tasso legale e con rate semestrali.

Le disposizioni si applicano per le transazioni al 2 marzo 2020 e per scadenze non successive al 31 dicembre 2020⁶⁴.

In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.

Al fine di sviluppare servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, con l’intervento delle Camere di commercio italiane all’estero, sono stati stanziati ulteriori 5 milioni a valere sulle risorse previste dell’articolo 1, comma 43, della l. n. 549/1995.

Articolo 78 (d.l. “Cura Italia”) – Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Articolo 31 (d.l. “Rilancio”) – Rifinanziamento fondi

Articolo 222 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo.

La stessa norma, inoltre, modificando l’articolo 10-ter del d.l. n. 27/2019, prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Il nuovo comma 2-*quinquies* include ora anche le aziende agricole tra le beneficiarie delle garanzie previste dall’articolo 11, comma 2 del d.l. n. 185/2008, destinato al “*potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato*”.

⁶⁴ Sul punto, appare opportuno rilevare come, pur senza esplicita previsione normativa, la stessa Invitalia, in data 22 aprile 2020, abbia stabilito, di Concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro, la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati per tutte le imprese beneficiarie.



Inoltre, con l'introduzione del comma 4-*bis*, per le imprese indicate all'allegato 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 viene prevista la possibilità di beneficiare di mutui a tasso zero, della durata di 15 anni, per l'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 dicembre 2020. A tale scopo, per l'anno in corso, è istituito un fondo con dotazione pari a 10 milioni.

Per fornire ulteriore supporto alle imprese agricole, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, sono rinegoziabili, attingendo alle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 e assicurando condizioni più vantaggiose, incidendo sul piano di ammortamento e sul tasso di interesse.

In ultimo, allo scopo di sostenere la competitività del settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese l'art. 31 del Decreto "Rilancio" incrementa di 5 milioni per l'anno 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della l. n. 160/2019.

Articolo 7 (d.l. "Ristori") – Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

La disposizione riconosce, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per il 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in quanto operatori dei settori interessati dalle misure restrittive introdotte dal d.P.C.M. 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19⁶⁵.

La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Articolo 80 (d.l. "Cura Italia") – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifi naziamento di misure a sostegno delle imprese

Il combinato disposto delle norme in oggetto prevede **un incremento di 900 milioni**⁶⁶ la dotazione finanziaria destinata ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del d.l. n. 112/2008, destinati al supporto di investimenti di importo superiore a 20 milioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.

Tale intervento si aggiunge alle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2020 (100 milioni), che

⁶⁵ Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

⁶⁶ Ai 400 milioni del Decreto "Cura Italia" si sono aggiunti ulteriori 500 milioni stanziati dal Decreto "Agosto" (articolo 60, comma 2).



dovrebbero essere ulteriormente incrementate per far fronte alla richiesta che ha già registrato un significativo “overbooking”.

Lo strumento in questione può essere molto utile per attivare investimenti e mobilitare risorse finanziarie, come confermato dai dati di Invitalia: a far data dall’apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta a giugno 2015, sono stati approvati circa 163 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 5,8 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 2,6 miliardi, che hanno consentito la creazione/salvaguardia di oltre 80.000 posti di lavoro.

Ad ogni modo, poiché i dati del Soggetto Gestore indicano richieste complessive di gran lunga superiori alla domanda, sarebbe opportuno ipotizzare un significativo apporto di risorse aggiuntive al fine di garantire operatività alla misura, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al Decreto.

Articolo 95 (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 30 giugno 2020⁶⁷ i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020⁶⁸ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020⁶⁹.

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

Articolo 26 (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma prevede una serie di misure volte a favorire la capitalizzazione delle società di capitali⁷⁰ aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese soddisfi le seguenti condizioni:

- a) ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR derivanti dalle vendite e dalle prestazioni relativo al periodo d’imposta 2019, compreso tra 5 milioni (10 milioni in caso del Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

⁶⁷ Termine così prorogato dall’articolo 216, comma 1, lett. a) del Decreto “Rilancio”.

⁶⁸ Termine così prorogato dall’articolo 216, comma 1, lett. b) del Decreto “Rilancio”.

⁶⁹ L’articolo 216, comma 1, lett. b) del Decreto “Rilancio” ha ridotto il numero delle rate da 5 a 4 e ha rinviato la decorrenza della rateizzazione a partire dal mese di luglio 2020.

⁷⁰ Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperative, europee e cooperative europee.



- b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
- c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, dopo il 20 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto "Rilancio") ed entro il 31 dicembre 2020.

Al fine di poter fruire delle agevolazioni, le società devono rispettare anche i seguenti requisiti (comma 2):

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in materia⁷¹;
- b) devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- f) non deve essere intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000.

Ai sensi del nuovo comma 2-*bis* inserito in sede di conversione del Decreto "Rilancio"⁷², tra i potenziali beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 2 figurano anche le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale nell'ambito di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Credito d'imposta per gli aumenti di capitale

Una prima agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta del 20% in capo al soggetto che effettua un conferimento in denaro in una o più società, in esecuzione di aumenti del capitale sociale deliberati ed eseguiti e integralmente versati, dopo il 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 (commi 4-7).

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale è calcolato il credito d'imposta non può eccedere 2 milioni di euro; il credito d'imposta massimo ammonta, quindi, a 400 mila euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'investitore deve ottenere una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell'importo complessivo agevolabile

⁷¹ Regolamento (UE) n. 651/2014, regolamento (UE) n. 702/2014 e regolamento (UE) n. 1388/2014.

⁷² Articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.



fissato per ciascuna società, salvo eccezioni, in 800 mila euro ovvero, se superato, l'importo del credito spettante.

Non possono beneficiare della detrazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società in cui è effettuato l'investimento, sono sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Credito d'imposta commisurato alle perdite della società

Alle società di capitali come in precedenza individuate, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto (commi 8 e 9). Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Cumulabilità delle agevolazioni

Ai sensi del comma 20, i benefici previsti dalle due agevolazioni sopra richiamate sono cumulabili fra loro e con eventuali altre misure di aiuto

L'importo complessivo lordo delle misure non può eccedere per ciascuna società il limite massimo di € 800.000, ovvero l'importo di € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di € 100.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Fondo Patrimonio PMI

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il comma 12 istituisce il fondo denominato "**Fondo Patrimonio PMI**"⁷³, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitale che rispettano le condizioni del comma 2:

- un ammontare di ricavi compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro;
- soddisfano le condizioni di cui al comma 2, lett. da a) a f), sopra richiamate, compresa la condizione del numero di occupati inferiore a 250 unità (di cui alla lett. g));
- hanno deliberato ed eseguito un aumento di capitale per almeno € 250.000.

⁷³ Il Fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro per il 2020.



L'importo massimo da poter sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo del valore dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'esercizio 2019.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di prestiti a tassi di interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del "Quadro Temporaneo", la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra:

- il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al periodo d'imposta 2019;
- il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
- il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, c.c. e sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, atteso che l'emittente potrà comunque riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 c.c. (finanziamenti dei soci).

La società emittente deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore⁷⁴ un rendiconto periodico con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.

Articolo 26-bis (d.l. "Rilancio") – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura⁷⁵

Ai fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura regolamentati dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sono destinati 10 milioni di euro per il 2020.

Articolo 27 (d.l. "Rilancio") – Patrimonio destinato

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", CDP S.p.A. è autorizzata a

⁷⁴ Invitalia o società da essa partecipata.

⁷⁵ Articolo inserito, in sede di conversione del Decreto "Rilancio", dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.



costituire un Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”. I destinatari degli interventi in questione sono:

- **società per azioni**, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa;
- che hanno sede legale in Italia;
- che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo
- che presentano un **fatturato annuo superiore a 50 milioni**⁷⁶.

Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF e del MISE.

CDP S.p.A., tramite le operazioni in esame, può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi, il decreto terrà in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati anche interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, pur presentando temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Articolo 30 (d.l. “Rilancio”) – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per andare incontro alle esigenze delle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) dispone con propri provvedimenti, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Gli interventi per ridurre il costo del servizio elettrico riguarderanno la cosiddetta “quota fissa”, formata da costi quali “trasporto e gestione del contatore”, “oneri generali di sistema”.

Nel limite del tetto di spesa di 600 milioni per il 2020, si prevede un risparmio dei costi relativi alle suddette voci di spesa fisse, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo. Per le utenze con potenza superiore a 3,3 kW, le componenti fisse saranno rideterminate nel limite massimo della tariffa che si otterrebbe nel primo trimestre dell’anno, assumendo un volume di energia effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

⁷⁶ Anche in tale circostanza, come già avviene in precedenti articoli del Decreto “Rilancio” (ad esempio, l’articolo 25), sembrerebbe preferibile fare riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, anziché al fatturato.



Articolo 30 bis (d.l. “Rilancio”) – Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito⁷⁷

È istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali relativamente alle commissioni per le transazioni effettuate con carte di credito o di debito a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (vale a dire dal 19 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

Per regolamentare la presente disposizione, il MEF interverrà con un proprio decreto che stabilirà l'accesso al fondo, da parte degli esercenti, in proporzione al volume d'affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, in ogni caso nel limite massimo di spesa destinati.

Articolo 31-bis (d.l. “Rilancio”) – Confidi⁷⁸

Per effetto della sostituzione del comma 6 dell'articolo 112 del TUB, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.

Articolo 35 (d.l. “Rilancio”) – Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire la disponibilità dei servizi di assicurazione del credito commerciale per le imprese colpite dagli effetti dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine che abbiano aderito all'iniziativa mediante apposita convenzione⁷⁹, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2 miliardi.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie in oggetto, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni in oggetto, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

Articolo 41 (d.l. “Rilancio”) – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Anche il mercato dei Certificati Bianchi (CB) risentirà di criticità connesse al COVID-19, con una prevedibile, significativa riduzione nella realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, generando una contrazione della liquidità del mercato dei certificati e una frenata sul perseguimento degli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico. Peraltro, una contrazione degli investimenti e della liquidità di tale mercato, nonché della generazione dei CB risultava già dalle ordinarie procedure

⁷⁷ Articolo inserito, in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁷⁸ Articolo inserito, in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁷⁹ Approvata con decreto del MEF.



di verifica del maggio 2019 (ai fini degli adempimenti per l'anno 2018) e dalle proiezioni sulla capacità di colmare la mancanza di CB relativi al 2019, con presumibili effetti sulla capacità, da parte del mercato, di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data ultima del 31 maggio 2021.

La norma in commento prevede dunque l'ulteriore proroga dal 15 maggio 2020 al 30 novembre 2020, termine entro il quale i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale – soggetti obbligati in quanto, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione – devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria pari a, rispettivamente, 2,77 milioni di CB e 3,43 milioni di CB, da conseguire nell'anno 2019^{80, 81}.

Conseguentemente la norma dispone anche che, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, di cui all'articolo 14-*bis* del già citato decreto 11 gennaio 2017, decorre dal 15 novembre 2020⁸².

Inoltre, con riferimento ai CB generati da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) entrati in esercizio dal 1° gennaio 2019, il comma 2 permette al contempo di incrementare la liquidità di certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti⁸³; si intende, in tal modo, mitigare i possibili ritardi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive imposte dall'emergenza.

La norma, quindi, oltre all'anticipo del periodo di rendicontazione, permette anche l'anticipo della data di inizio dell'emissione degli incentivi⁸⁴.

Articolo 42-bis (d.l. "Rilancio") – Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico

L'articolo apporta alcune modifiche alle disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale finanziario e giuridico ai fini del perseguimento degli obiettivi in materia di quote di consumo di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, nonché norme relative a diversi altri aspetti nell'ambito dei rapporti tra Stati UE e procedure per lo sviluppo dell'economia della sostenibilità, stabilendo l'allineamento degli obiettivi con la progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

⁸⁰ Obiettivi posti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 4, lettera c) e comma 5, lett. c), del d.m. 11 gennaio 2017.

⁸¹ Il Decreto "Rilancio" richiama – quale termine prorogato – il 15 aprile 2020, poiché il comma 1 dell'articolo 103 del d.l. n. 18/2020 aveva sospeso fino a tale data tutti i termini inerenti allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che risultassero pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che fossero iniziati successivamente a tale data. Successivamente, l'art. 37 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile 2020 dal richiamato d.l. n. 18/2020.

⁸² Si tratta dei CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica emessi dal GSE, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, ad un valore unitario, non eccedente i 15 euro, pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo.

⁸³ Il regime incentivante dovrebbe altrimenti cominciare il 1° gennaio dell'anno successivo.

⁸⁴ Così la relazione illustrativa al Decreto "Rilancio".



In breve, con riferimento agli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, la disposizione estende l'alveo degli obiettivi del d.lgs. n. 28/2011 (di cui al Piano nazionale per le energie rinnovabili per il 2020), includendovi quelli stabiliti col Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 (pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico il 21 gennaio 2020), che recepisce le novità contenute nel decreto-legge sul Clima e quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella legge di bilancio 2020 (che riguardano obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni, sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile).

La norma estende poi l'ambito degli interventi e delle misure dalla *"disciplina dei regimi di sostegno"* alla *"produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica"* e ai *"progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie"*⁸⁵; estende, inoltre, a tutte le tipologie di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica (di cui all'articolo 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 28/2011) le tipologie di attività finanziabili con le risorse residue del fondo presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico" (alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas) – istituito con lo stesso decreto –, al netto degli oneri che la Cassa, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato fino al raggiungimento degli importi annuali previsti (ex articolo 38, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*).

Articolo 43 (d.l. "Rilancio") – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese

Al fine di procedere al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del d.lgs. n. 30/2005, nonché delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, **ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale**, è istituito presso il MISE il **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**⁸⁶, con una dotazione di **300 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44

⁸⁵ L'attuale formulazione fa riferimento ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione.

⁸⁶ Tale strumento sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal d.l. n. 34/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), ma non ancora operativo.



del d.l. n. 109/2018, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalle società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti interessati. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva.

Le imprese che intendano avvalersi del Fondo notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

- a) le azioni che intendono realizzare per ridurre gli impatti occupazionali (ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa);
- b) eventuali imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività ovvero le azioni che intendono attuare per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, saranno stabiliti con decreto del MISE, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 43-bis (d.l. "Rilancio") – Contratto di rete con causale di solidarietà

La norma in commento modifica le disposizioni in materia di contratto di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter e ss., del d.l. n. 5/2009 (*"Distretti produttivi e reti di imprese"*), con cui *"più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Nello specifico, *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*, la legge di conversione del Decreto "Rilancio" aggiunge tre commi al richiamato articolo 3 del d.l. n. 5/2009 (commi 4-sexies, 4-septies e 4-octies) nei quali viene stabilito, rispettivamente, che:

- per il 2020, il contratto di rete può *"essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti"*; rientrano tra le finalità perseguibili: l'impiego di lavoratori delle imprese della rete a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa e l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi;
- le modalità operative per le comunicazioni da parte dell'impresa individuata quale referente dal contratto di rete (di cui al punto precedente) per l'attuazione della codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del d.lgs. n. 276/2003 sono definite con decreto del Ministro del



Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio";

- ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, in deroga a quanto previsto generalmente per il contratto di rete (*ex* articolo 3, comma 4-*ter*), il contratto di rete di cui ai punti precedenti deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Articolo 52-bis (d.l. "Rilancio") – Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati

Per supportare le imprese colpite dall'emergenza, è consentito alle stesse di chiedere, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca⁸⁷ e ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento di entrambi i finanziamenti, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione deve rispettare il principio dell'equivalenza finanziaria, garantendo l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari e di quelli rinegoziati.

La comunicazione di rinegoziazione è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente (avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista) designato dall'impresa o di una società di revisione o di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato "è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti".

Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, o di strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza, la dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge fallimentare per l'attestazione della fattibilità del piano di risanamento aziendale nonché della veridicità dei dati aziendali.

Articolo 53 (d.l. "Rilancio") – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

La norma stabilisce una deroga alla regola generale della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in base alla quale le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero (c.d. "principio Deggendorf").

⁸⁷ Istituito dal comma 354 dell'articolo 1 della l. n. 311/2004.



Come osservato dalla relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”, considerato che detto principio non trova applicazione – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale e considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia COVID-19 e l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate, la Commissione europea ha comunicato che tale principio non si applica alla misure per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

Di conseguenza, la disposizione in commento introduce una deroga limitata nel merito e nel tempo alla norma nazionale dell’articolo 46, comma 1, della legge n. 234/2012, che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente. I soggetti in questione potranno, pertanto, accedere agli aiuti stabiliti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al netto dell’importo che il beneficiario è tenuto a restituire, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Articolo 54 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

La disposizione consente a Regioni e Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (120.000 euro per il settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Gli aiuti in questione possono essere concessi, entro il 31 dicembre 2020, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale sopra riportato.

Articolo 55 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Con la presente disposizione è data la facoltà alle Regioni e alle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della sezione 3.2 e 3.4⁸⁸ della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Le garanzie possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020, possono riguardare sia prestiti per gli investimenti che per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

I premi di garanzia stabiliti per ciascun prestito sono fissati a un livello minimo, incrementati progressivamente all’aumentare della durata del prestito garantito, come di seguito indicato⁸⁹:

⁸⁸ La Sezione 3.2. della Comunicazione (2020) 1863 Final tratta degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”.

⁸⁹ Punto 25, lettera a), della Comunicazione europea (2020) 1863 final.



Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

L'importo totale dei prestiti per beneficiario viene stabilito sulla scorta dei parametri di seguito riportati e non può superare il maggiore tra:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

La durata della garanzia non può superare i sei anni e non può eccedere:

- il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato;
- il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita);
- in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente⁹⁰.

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra, di norma non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati (sez. 3.3) per i medesimi prestiti. La cumulabilità è possibile qualora l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie relative alla spesa salariale o al fatturato.

Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui vi sia l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

Articolo 56 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Con il presente articolo si concretizzano aiuti alle imprese sotto forma di interessi agevolati, per tramite di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio secondo quanto indicato nella sezione 3.3⁹¹ della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti riguardano tassi d'interesse agevolati su prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri

⁹⁰ È quanto è stabilito dalla Comunicazione (2020) 1863 final, paragrafo 3.2, punto 25), lettera f).

⁹¹ La Sezione 3.3. tratta degli "Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti".



soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

I contratti di finanziamento devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di sei anni, con limiti di importo che non può essere superiore a⁹²:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Le agevolazioni di tasso, per ciascun prestito, sono determinate sulla scorta di premi di garanzia a partire da un livello minimo, incrementato progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella che segue:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2), per lo stesso prestito sottostante. La cumulabilità è possibile sempreché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie relative alla spesa salariale o al fatturato.

Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui vi sia l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

Articolo 57 (d.l. "Rilancio") – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto per sostenere progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli aiuti, concessi entro il 31 dicembre 2020, possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo

⁹² Punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.



sperimentale.

Articolo 58 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto al sostegno agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’intensità di aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento è concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento è completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

Il progetto d’investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia imputabile a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto.

Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo entro 5 anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Articolo 59 (d.l. “Rilancio”) – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”⁹³.

⁹³ Come precisato dalla relazione illustrativa, tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche e le materie prime necessarie, i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione, ...



Gli enti sopra menzionati possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lett. h) del punto 39 della Comunicazione ovvero può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda.

L'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.

L'intensità di aiuto non può superare l'80% dei costi ammissibili, anche se, per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale, può essere aumentata di un ulteriore 15% se l'investimento è concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento è completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

I costi ammissibili riguardano tutti gli investimenti necessari per la produzione dei prodotti in questione e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione.

Il progetto d'investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo entro 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

Articolo 60 (d.l. "Rilancio") – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La sovvenzione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore e non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.



Articolo 61 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni comuni

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il **31 dicembre 2020**.

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.

Articolo 95 (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, comprese le ditte individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile è pari:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica e non possono essere cumulati con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Per il finanziamento di tali iniziative, cui sono già destinate le risorse del bando ISI 2019 (che è conseguentemente revocato), sono stanziati complessivamente 403 milioni.

Articolo 136 (d.l. “Rilancio”) – Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

Articolo 68 (d.l. “Agosto”) – P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

Come osservato dalla Relazione illustrativa al Decreto “Rilancio”, l’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti nell’economia reale, sia in capitale di rischio



sia in capitale di debito, potenziando la capacità dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)⁹⁴ di convogliare risparmio privato verso le imprese di minori dimensioni, concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con vincoli di investimento più specifici.

Nello specifico, il nuovo comma 2-*bis* aggiunto all'articolo 13-*bis* del d.l. n. 124/2019 prevede che per i PIR che investano, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle medesime imprese, la percentuale delle somme investite in strumenti di un singolo emittente è elevata dal 10% al 20%⁹⁵.

La disposizione in commento prevede, inoltre, limiti all'entità degli investimenti pari a 300.000⁹⁶ euro all'anno e a 1.500.000 di euro complessivamente.

In definitiva, per effetto dell'introduzione della norma in oggetto, ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR⁹⁷.

Le minori entrate per lo Stato in seguito all'introduzione delle modifiche di cui alla presente norma sono quantificate in 10,7 milioni per il 2020.

Articolo 186 (d.l. "Rilancio") – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la norma in commento modifica l'articolo 57-*bis* del d.l. n. 50/2017, rubricato *"Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione"*, sostituendo il comma 3-*bis* che in precedenza era stato aggiunto dall'articolo 98 del Decreto "Cura Italia" e rafforzando in tal modo lo strumento del credito d'imposta.

Per effetto della riscrittura operata dal Decreto "Rilancio", per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30% dal richiamato articolo 98). Viene confermato che il credito d'imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e non solo sugli investimenti incrementali⁹⁸.

È stato, inoltre, innalzato fino a 60 milioni⁹⁹ il tetto di spesa per l'anno 2020, con un incremento delle

⁹⁴ Di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della l. n. 232/2016.

⁹⁵ "Vincolo di concentrazione" degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 103, della l. n. 232/2016.

⁹⁶ Limite modificato in aumento dall'articolo 68 del d.l. n. 104/2020. Tali limiti non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria e ai soggetti gestori di forme di previdenza complementari.

⁹⁷ Così la Relazione illustrativa al Decreto "Rilancio".

⁹⁸ I primi chiarimenti sulla modifica al bonus pubblicità introdotta dal Decreto "Cura Italia" sono stati resi dal Dipartimento informazione e editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato del 15 aprile 2020.

⁹⁹ 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, e 20 milioni per gli



risorse disponibili pari a 32,5 milioni.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per l'accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Articolo 189 (d.l. "Rilancio") – Bonus una tantum edicole

La disposizione in commento riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a € 500, entro il limite di 7 milioni per l'anno 2020¹⁰⁰, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Articolo 222 (d.l. "Rilancio") – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura¹⁰¹

Per fronteggiare le difficoltà per i danni nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e ristorare le imprese dai danni subiti per l'emergenza epidemiologica, è stato istituito un "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti, il cui funzionamento sarà definito da apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Si tratta di aiuti definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, nell'ambito degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, nonché di quanto indicato dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, per le imprese sopra richiamate che appartengono alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo ai fini pensionistici, è riconosciuto l'esonero straordinario relativo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Per supportare la misura in oggetto, è stata prevista una dotazione finanziaria pari a 426,1 milioni.

Tra gli altri interventi del presente articolo è stato stabilito che per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, sono stati stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono, inoltre, state ampliate le dotazioni previste nella legge di bilancio 2020 all'articolo 1, comma 520, finalizzate a migliorare le integrazioni e una migliore distribuzione del valore lungo la catena

investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

¹⁰⁰ Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo.

¹⁰¹ Articolo sostituito in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".



agroalimentare anche attraverso nuove tecnologie (ad esempio la *blockchain*), mediante un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*¹⁰².

Articolo 224 (d.l. "Rilancio") – Misure in favore della filiera agroalimentare

Come osservato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento è volta a rendere strutturale l'innalzamento dal 50% al 70% dell'anticipo PAC previsto dall'articolo 10-ter, comma 2, del d.l. n. 27/2019 e ad equiparare, per l'anno 2020, la procedura semplificata – già inserita nel testo del Decreto "Cura Italia" – alla procedura ordinaria che prevede un anticipo pari al 50%. Lo strumento dell'anticipazione viene, pertanto, corrisposto per il 2020 nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge.

Articolo 243 (d.l. "Rilancio") – Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19¹⁰³

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della l. n. 205/2017 riferito alle ZLS (Zone Logistiche Semplificate), così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della l. n. 160/2019, è incrementata di 60 milioni per l'anno 2020, di 30 milioni per l'anno 2021 e di 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza COVID-19.

Il fondo in questione è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, derivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con lo stesso provvedimento il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di 5 anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario¹⁰⁴.

¹⁰² L'art. 1, comma 502, della l. n. 160/2019 prevedeva un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

¹⁰³ In sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio", dopo il comma 65-quinquies sono stati aggiunti all'articolo 1 della l. n. 205/2017 i commi 65-sexies e 65-septies.

¹⁰⁴ Così il nuovo comma 65-sexies aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".



Per le finalità previste dalla norma, i comuni svantaggiati individuati dal decreto sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

Articolo 245 (d.l. "Rilancio") – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del d.l. n. 91/2017 e di sostenerne il rilancio produttivo e la capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19, si prevede l'istituzione di un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante¹⁰⁵ ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura "Resto al Sud", per un importo di:

- 15.000 euro per attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Per potere accedere a tale agevolazione, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
- c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

In seguito alle verifiche sul rispetto dei requisiti sopra menzionati, il contributo in questione è erogato in un'unica soluzione da parte di Invitalia contestualmente all'erogazione della quota a saldo, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. I contributi sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 245-bis (d.l. "Rilancio") – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

La disposizione – inserita in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio" – rimodula la misura agevolativa denominata "Resto al Sud" (nata per sostenere il rilancio produttivo e promuovere la creazione di nuove start-up nel Mezzogiorno), apportando le seguenti modifiche:

1. aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile a favore di un

¹⁰⁵ L'ammontare è determinato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea (regime "de minimis").



singolo soggetto richiedente¹⁰⁶;

2. incremento dal 35% al 50% della quota di finanziamento erogabile come contributo a fondo perduto. Di conseguenza, la quota di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento a tasso zero si riduce dal 65% al 50%.

Articolo 58 (d.l. "Agosto") - Fondo per la filiera della ristorazione

In aiuto al settore della ristorazione, per garantire la continuità delle diverse attività e per evitare, nel contempo, sprechi alimentari, è stato istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo la cui dotazione è pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020. Nei limiti della predetta dotazione, il fondo garantisce la copertura di un contributo a fondo perduto da erogare alle imprese, che alla data del presente decreto presentino i seguenti requisiti:

- essere in attività;
- svolgere l'attività prevista nei seguenti codici ATECO, ovvero 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale)¹⁰⁷;
- utilizzare il contributo per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio;
- dimostrare che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
- effettuare la registrazione sulla piattaforma digitale della ristorazione messa a disposizione del concessionario convenzionato ovvero recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 in assenza dei predetti requisiti quantitativi di fatturato.

Per ottenere il contributo, occorre presentare un'istanza secondo le modalità che verranno fissate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La presentazione dell'istanza e la sua accettazione comportano l'erogazione del contributo con un anticipo del 90% in attesa della presentazione dei documenti fiscali che comprovino gli acquisti effettuati, anche non quietanzati. In alternativa è possibile procedere mediante autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. Per il saldo del contributo è richiesta la presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere eseguita con modalità tracciabile.

¹⁰⁶ Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo rimane pari a € 50.000 per ciascun socio, fino a un ammontare di € 200.000.

¹⁰⁷ Dalla puntuale indicazione dei codici ATECO, allo stato attuale sembrano essere escluse tutte le attività, quali i laboratori artigianali o attività da asporto, che lavorano alimenti e vendono pietanze, seppur senza somministrazione, presupponendo un loro mancato calo di fatturato.



Il contributo, erogato nel rispetto dei limiti previsti in materia *de minimis*, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

L'indebita acquisizione del contributo comporta il recupero dello stesso oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

L'atto di recupero è inoltre previsto anche per l'attività d'impresa che cessi successivamente all'erogazione del contributo. Questo è il motivo per cui il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

Articolo 59 (d.l. "Agosto") – Contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici

Per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che hanno subito un calo delle presenze turistiche sulla scorta della rilevazione delle amministrazioni pubbliche, è previsto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo, nei limiti di euro 150.000 per beneficiario, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui sopra, nelle seguenti misure:

- a. 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019;
- b. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel 2019;
- c. 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 nel 2019.

Il contributo sarà comunque non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e sarà attribuito anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1.

Il contributo in oggetto non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Gli stanziamenti previsti per il presente provvedimento sono valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 60 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese

La norma incrementa la dotazione finanziaria (750 milioni per il 2020 e 1 miliardo per il 2021) di una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali:

- "Nuova Sabatini"¹⁰⁸, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi investimenti in beni strumentali afferenti al paradigma "Industria

¹⁰⁸ Di cui al d.l. n. 69/2013.



4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti: 64 milioni di euro per il 2020 (comma 1);

- **"Voucher Innovation Manager"**, contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019): 50 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 4);
- **Fondo per la crescita sostenibile**, di cui all'articolo 23 del d.l. n. 83/2012, volto a sostenere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. "Nuova Marcora"): 10 milioni per l'anno 2020 (comma 5);
- **Fondo IPCEI** (Importanti progetti di interesse comune europeo) di cui all'articolo 1, comma 232, della l. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020): 950 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 6).

Articolo 62 (d.l. "Agosto") – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

La norma integra l'articolo 61 del d.l. "Rilancio", intervenendo sulla cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa nazionale – di cui agli articoli 54-60 del d.l. n. 34/2020 – alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al c.d. *Temporary framework*, in particolare consentendo l'accesso agli aiuti in oggetto anche alle imprese che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Articolo 73 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

In attesa delle modalità attuative, con la presente disposizione si è provveduto, oltre a finanziare l'attività di gestione ed organizzazione del sistema *cashback*, già previsto nella legge n. 160/2019, allo stanziamento di fondi per 2,2 milioni per il 2020 e 1.750 per il 2021.

Articolo 1 (d.l. "Ristori") – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Articolo 1 (d.l. "Ristori-bis") – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con



il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno una partita IVA attiva e svolgono una delle attività individuate dai codici ATECO elencati all'Allegato 1 del decreto, riportato di seguito.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del valore del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 sono ammessi al beneficio in questione anche in assenza di tale requisito¹⁰⁹.

Per le imprese che hanno già ottenuto il contributo previsto dal d.l. n. 34/2020, è previsto in automatico l'accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale anche dei nuovi importi. I soggetti che non hanno già fatto richiesta di contributo in base al Decreto "Rilancio" dovranno invece presentare apposita istanza in via telematica.

L'ammontare del contributo è determinato attribuendo un diverso coefficiente (variabile in base al settore di attività) agli importi erogati in base al d.l. n. 34/2020, che sono stati determinati applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019¹¹⁰:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino € 1.000.000 nel 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000¹¹¹.

Gli indennizzi avranno comunque un importo massimo pari a € 150.000.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019, i coefficienti sopra menzionati saranno applicati agli importi minimi di € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per la misura in oggetto, è previsto uno stanziamento di 2,458 miliardi.

La tabella che segue, introdotta con il Decreto "Ristori" e modificata dal Decreto "Ristori-bis" (articolo 1), sintetizza il coefficiente da applicare al contributo ottenuto in base al Decreto "Rilancio", rispetto ai settori e ai codici ATECO di riferimento.

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100%
551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%

¹⁰⁹ In ogni caso, non sono ammessi al beneficio i soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

¹¹⁰ Tale modalità di determinazione del contributo si applica anche ai soggetti che non avevano già presentato domanda ai sensi del d.l. n. 34/2020 (ad esempio perché presentavano un fatturato superiore ai 5 milioni).

¹¹¹ Viene meno il limite dei 5 milioni di euro presente nel d.l. "Rilancio".



552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
561042 - Ristorazione ambulante	200%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200%
855209 - Altra formazione culturale	200%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
931110 - Gestione di stadi	200%
931120 - Gestione di piscine	200%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
931200 - Attività di club sportivi	200%
931300 - Gestione di palestre	200%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
931999 - Altre attività sportive nca	200%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
932930 - Sale giochi e biliardi	200%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200%



949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%
960420 - Stabilimenti termali	200%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50%
742011 - Attività di fotoreporter	100%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200%
855201 - Corsi di danza	100%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100%
931992 - Attività delle guide alpine	200%
743000 - Traduzione e interpretariato	100%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200%
910200 - Attività di musei	200%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100%

Con particolare riferimento agli operatori economici rientranti nei codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (Alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rientranti nelle zone di "scenario di tipo 3" e "scenario 4" con un livello di rischio "alto", individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.P.C.M. del 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto è incrementato di un ulteriore 50% rispetto a quanto già previsto dal Decreto "Ristori".

A ciò si aggiunga che, per l'anno 2021, è riconosciuto, con un limite di spesa di 280 milioni, un contributo a fondo perduto, anche:

- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Si deve trattare di operatori la cui attività è stata interessata dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 sopra esposto, il contributo è determinato nei limiti del 30% del contributo a fondo perduto determinato in base all'articolo 1 del Decreto "Ristori".



Articolo 2 (d.l. "Ristori-bis") – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

A condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il d.P.C.M. del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, che rientrano nei seguenti codici ATECO. Per ciascuna delle attività, ai fini della quantificazione del contributo, è stata prevista una specifica percentuale da applicare agli importi definiti in base ai parametri indicati dal d.l. n. 34/2020.

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%



47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Articolo 38 (d.l. "Rilancio") – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Per l'anno 2020, per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative sono destinate alla misura "Smart&Start Italia" risorse aggiuntive pari a 100 milioni, per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

Un secondo profilo di intervento è volto al rafforzamento della capacità di azione della misura, estendendo l'ambito di intervento dello strumento anche oltre le fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese, facilitando l'incontro tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18



dicembre 2013 e ricadono dunque tra gli aiuti “de minimis”. Ai sensi del comma 2, funzionamento, condizioni e modalità di impiego delle risorse – 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto – saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Sempre allo scopo di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore delle imprese innovative nell'affrontare l'emergenza derivanti dall'epidemia COVID-19, il nuovo comma 2-bis aggiunto in sede di conversione del Decreto “Rilancio” precisa che il decreto attuativo di cui sopra destina fino al 5% dei 10 milioni al finanziamento di iniziative di:

- a. comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con particolare attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
- b. promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative e delle start-up, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
- c. informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

Con gli stessi obiettivi, al “Fondo di sostegno al venture capital”, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della l. n. 145/2018, sono assegnate per il 2020 risorse aggiuntive pari a 200 milioni finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a favore di start-up innovative e PMI innovative. L'importo massimo delle agevolazioni in oggetto che start-up o PMI innovativa può ottenere è pari a 4 volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione per singolo investimento¹¹².

Le modalità di attuazione di tali agevolazioni saranno definite con provvedimento del MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Inoltre, modificando l'articolo 1, comma 200, lett. c) della l. n. 160/2019, diventano eleggibili ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili al credito d'imposta anche “*le spese per contratti di ricerca extra muros*” stipulati con start-up innovative, che vengono così equiparate alle università e agli istituti di ricerca.

Il comma 5 dispone una proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. Anche eventuali termini – previsti a pena di decadenza – dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Il comma 6 riserva altresì una quota pari a 200 milioni del Fondo di Garanzia PMI in favore di start-up innovative e PMI innovative.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative: si tratta del nuovo articolo 29-bis “*Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative*” inserito nel corpo del d.l. n. 179/2012 dal comma 7 dell'art. 38, il quale prevede

¹¹² Nuovo periodo aggiunto al comma 3 dalla legge di conversione del Decreto “Rilancio”.



una **detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF pari al 50%** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative¹¹³, che all'atto dell'investimento sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. La misura in questione presenta le seguenti caratteristiche:

- l'aiuto è concesso ai sensi del regime "de minimis";
- l'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 300.000 euro¹¹⁴ in ciascun periodo d'imposta;
- l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (la cessione anche parziale prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali).

Il comma 10, inoltre, allo scopo di attrarre capitali dall'estero verso società di capitali e start-up innovative, dimezza le soglie minime di investimento previste dal programma "Investor Visa for Italy": di conseguenza, l'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi sarà consentito ai cittadini extra UE che intendono effettuare un investimento *"di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000"*.

I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire presso il MISE il fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", con dotazione iniziale di 4 milioni nel 2020, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale. Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Le imprese beneficiarie devono rispettare i seguenti requisiti:

- avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
- avere capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro;
- essere in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

¹¹³ Direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

¹¹⁴ Importo così modificato dalla legge di conversione del Decreto "Rilancio".



Articolo 38-bis (d.l. “Rilancio”) – Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori¹¹⁵

Al fine di supportare l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è stato prevista una misura per l’erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. In particolare, saranno agevolate le start-up che investono nel *design* e nella creazione con alto contenuto artistico e creativo, nonché le iniziative tese a promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy.

Le modalità di erogazioni, di verifica, controllo e rendicontazione e, eventualmente, revoca verranno rese pubbliche con un intervento del Ministero dell’Economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Rilancio”.

Per la misura del presente articolo è stata stanziata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 42 (d.l. “Rilancio”) – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, la disposizione in commento istituisce il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca delle imprese italiane, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Come specificato al comma 2, tali iniziative intendono favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Ai sensi del comma 3, il MISE può intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. I possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito saranno individuati con decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”. Per tale attività, da svolgersi attraverso l’intervento di ENEA, le risorse disponibili per l’anno 2020 ammontano a 5 milioni.

Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE e il cui statuto verrà approvato con apposito decreto, per la cui istituzione e operatività è prevista una spesa di 12 milioni

¹¹⁵ Articolo inserito dalla legge di conversione del Decreto “Rilancio”.



per l'anno 2020. La Fondazione promuoverà investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea (comma 6).

Articolo 239 (d.l. "Rilancio") – Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

La disposizione istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure per la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, l'implementazione dei supporti per la digitalizzazione, l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e la riduzione del *digital divide*, con interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimangono stabilmente nella disponibilità del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio. L'individuazione degli interventi avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Articolo 244 (d.l. "Rilancio") – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2018

La disposizione prevede la maggiorazione, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno¹¹⁶ e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017¹¹⁷, della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della l. n. 160/2019:

- dal 12% al 25% per le grandi imprese, con almeno 250 occupati, fatturato annuo almeno pari a 50 milioni o totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12% al 35% per le medie imprese, con almeno 50 occupati e fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12% al 45% per le piccole imprese, con meno di 50 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa, la misura riguarda gli investimenti connessi a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

¹¹⁶ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

¹¹⁷ Periodo aggiunto in sede di conversione del Decreto "Rilancio".



- strumentazioni e attrezzature;
- costi relativi a immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Alla misura in oggetto sono destinati 106,4 milioni di euro¹¹⁸ per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

3. Misure per il settore turismo

Articolo 178 (d.l. “Rilancio”) – Fondo turismo

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, tramite della sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

Le modalità di funzionamento e di selezione del gestore del Fondo sono stabilite con decreto del MIBACT, anche mediante il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti (Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della l. n. 208/2015) e di altri soggetti privati.

La dotazione per il 2021 può essere incrementata di 100 milioni tramite una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) individuate dall'articolo 1, comma 6, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per il periodo di programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 e n. 10 del 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del MIBACT.

Articolo 179 (d.l. “Rilancio”) – Promozione turistica in Italia

La disposizione in commento istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con una dotazione di 20 milioni per il 2020 per il sostegno della ripresa dei flussi turistici.

Con decreto del MIBACT sono stabiliti (entro 30 giorni dall'entra in vigore del Decreto “Rilancio”) soggetti destinatari delle risorse, iniziative finanziabili e modalità di assegnazione, anche mediante il coinvolgimento dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Anche al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività del funzionamento del Fondo, viene modificato l'articolo 16 del d.l. n. 83/2014, che ha trasformato l'ENIT in ente pubblico economico, con particolare

¹¹⁸ Importo così modificato in sede di conversione del Decreto “Rilancio”.



riguardo alla composizione e alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e alla tempistica di attuazione delle relative disposizioni e degli adeguamenti statuari.

Articolo 182 (d.l. “Rilancio”) – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Articolo 5 (d.l. “Ristori”) – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

L'articolo 182 del Decreto “Rilancio” istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 25 milioni per il 2020 per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator a seguito delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; l'articolo 5, comma 2, del Decreto “Ristori” ha incrementato le risorse attribuite al fondo di ulteriori 400 milioni per il 2020.

Ai sensi dell'articolo 182 del Decreto “Rilancio”, le modalità di assegnazione delle risorse sono stabilite con decreto del MIBACT da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Inoltre, in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, per le aree e pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o avviata o da avviare o di procedimenti di nuova assegnazione enti competenti, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al relativo rapporto concessorio già in atto, fatta salva la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

4. Misure per il settore cultura

Articolo 89 (d.l. “Cura Italia”) – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Articolo 183 (d.l. “Rilancio”) – Misure per il settore cultura

Articolo 80 (d.l. “Agosto”) – Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

Articolo 5 (d.l. “Ristori”) – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

L'articolo 89 del Decreto “Cura Italia” ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), due Fondi per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale.

La dotazione dei Fondi, inizialmente di 130 milioni, è stata incrementata a 245 milioni per il 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, per effetto della modifica apportata all'articolo 89 dal comma 1 dell'articolo 183 del “Decreto Rilancio”. Lo stesso comma 1 ha, inoltre, previsto che il Fondo possa essere incrementato nella misura di 50 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione



(FSC) - programmazione 2014-2020¹¹⁹. L'articolo 80, comma 2, del Decreto "Agosto" (novellando ulteriormente l'articolo 89 del Decreto "Cura Italia") incrementa complessivamente di 90 milioni la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale, che passano, rispettivamente, da 145 a 185 milioni il primo, da 100 a 150 milioni il secondo, mentre l'articolo 5, comma 1, del Decreto "Ristori" ha incrementato di ulteriori 100 milioni le risorse attribuite al fondo di parte corrente. In attuazione di quanto previsto dal Decreto "Cura Italia" e dal Decreto "Rilancio", con particolare riferimento alle coperture, al reperimento e alla destinazione dei fondi, sono intervenuti vari decreti ministeriali.

Oltre alle modifiche all'articolo 89 di cui si è appena dato conto, l'articolo 183 del Decreto "Rilancio" ha previsto anche una serie di ulteriori misure destinate al sostegno del settore cultura.

Il comma 2 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio" istituisce, nello stato di previsione del MIBACT, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro¹²⁰, per il sostegno delle librerie, della filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura¹²¹ e per il ristoro di perdite seguenti all'annullamento, a seguito dell'emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sono stabilite con uno o più decreti del MIBACT entro 30 giorni dall'entra in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio". L'articolo 80, comma 1, lett. a), del Decreto "Agosto" (modificando l'articolo 183, comma 2, del Decreto "Rilancio") incrementa di 60 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo che, per il 2020, passa da 171,5 a 231,5 milioni, ampliando, altresì, le possibilità di utilizzo dello stesso anche al ristoro delle perdite derivanti ai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento, in seguito all'emergenza COVID-19 (oltre ai casi di annullamento). L'articolo 5, comma 3, del Decreto "Ristori" ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 50 milioni per il 2020.

Il comma 3 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio" autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento (pregiudicato da mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso per misure di contenimento COVID-19) di musei e dei luoghi della cultura statali, assegnandone le somme allo stato di previsione della spesa del MIBACT, autorizzazione di spesa che l'articolo 80, comma 1, lettera b), del Decreto "Agosto" incrementa di 65 milioni (da 100 a 165 milioni per il 2020).

Il comma 4 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio" stabilisce che la quota del Fondo unico dello spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le fondazioni lirico-sinfoniche è ripartita per gli anni 2020 e 2021 sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per il 2022, i criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte

¹¹⁹ Si consideri, peraltro, che, da un lato, l'articolo 84, comma 15, del Decreto "Rilancio", come modificato in sede di conversione in legge, riduce di 9,6 milioni per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente disposto dall'articolo 89, comma 1, dello stesso decreto, destinando tali risorse al sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, e dall'altro lato, che l'articolo 183, comma 1, lett. c) in commento, aggiungendo il comma 3-bis nell'articolo 89 del d.l. n. 18/2020, dispone che lo stesso Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato per 50 milioni per il 2021, previa delibera del CIPE, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

¹²⁰ Importo così modificato in sede di conversione del Decreto "Rilancio".

¹²¹ Di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (diversi da quelli di cui al comma 3).



dell'emergenza COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il **comma 5 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** stabilisce le modalità di erogazione del FUS agli organismi finanziati per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, per il 2020, un anticipo dell'80% dell'importo riconosciuto per il 2019 **(al riguardo, nell'apposita sezione del sito del MIBACT è esplicitato che si tratta di una previsione immediatamente operativa, cioè che non necessita dell'adozione di atti applicativi)**; con uno o più decreti del MIBACT, sono stabilite le modalità di erogazione della restante quota relativa al 2020, anche in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, e sono altresì stabiliti i criteri di erogazione dei contributi per il 2021, in deroga alla durata triennale della programmazione, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020.

Al riguardo, peraltro, l'articolo 80, comma 1, lettera b-bis), del Decreto "Agosto" (modificando l'articolo 183, comma 5 del Decreto "Rilancio") dispone, invece, ora che la quota restante (rispetto all'anticipo) è erogata entro il 28 febbraio 2021, senza che sia più necessario, per tale aspetto, l'intervento di un decreto ministeriale e che l'importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019. In pratica, si prevede che i decreti ministeriali definiscono solo le modalità (e i criteri) per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020.

Ai sensi del **comma 6 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"**, decorso il primo periodo di 9 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del Decreto "Cura Italia", gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per il 2020 a valere sul FUS, per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti¹²².

Il **comma 8 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito alla stessa per il 2020, stabilendo al contempo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022; inoltre, il successivo comma 8-bis – introdotto in sede di conversione in legge – dispone che il medesimo titolo è attribuito per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, che presenteranno al MIBACT entro il 31 gennaio 2022 un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale.

Al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID-19, il comma 7 prevede la possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di adottare, limitatamente agli stanziamenti per il 2020, uno o più decreti in materia di crediti d'imposta di cui alla Sezione II della legge n. 220/2016 di "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo",

¹²² Si osserva, peraltro, che il richiamato articolo 19 del d.l. n. 18/2020 è stato modificato dall'art. 68 del Decreto "Rilancio", prevedendo un'estensione del richiamato termine di 9 settimane, circostanza per la quale sarebbe opportuno un chiarimento.



anche in deroga alle percentuali previste per gli stessi crediti di imposta e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della stessa legge n. 220/2016.

Il **comma 9 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** estende la misura del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83/2014 (c.d. *Art bonus*) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il **comma 10 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione da parte del MIBACT di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il **comma 10-bis dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"**¹²³ prevede un incremento del Fondo "Carta della cultura" istituito dalla l. n. 15/2020 pari a 15 milioni per il 2020.

Il **comma 11 dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** modifica l'articolo 88 del Decreto "Cura Italia" in materia di *"Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura"* relativamente alle tempistiche e alle modalità di rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. In particolare, in materia di rimborso per l'acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l'emergenza sanitaria, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio", vengono previste le opzioni del rimborso e dell'emissione di *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto¹²⁴; viene introdotto un termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione¹²⁵ (fino al 30 settembre 2020) e si stabilisce che la durata del *voucher* passa da 12 a 18 mesi dall'emissione, mentre per i concerti sono regolate le ipotesi di annullamento e cancellazione in cui si provvede al rimborso con restituzione della somma versata; viene, infine, stabilito il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e abrogata la disposizione del comma 3 dell'articolo 88 del d.l. n. 18/2020 che stabiliva un termine finale (mobile) di applicazione delle procedure di rimborso collegato alla data di efficacia dei provvedimenti attuativi del d.l. n. 19/2020¹²⁶.

A riguardo, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, l'articolo 5, comma 4, del Decreto "Ristori" estende i termini di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del Decreto "Cura Italia" in materia di decorrenza di sopravvenuta impossibilità della prestazione (ex articolo 1463 c.c.) anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, con i termini di cui al medesimo comma 2 decorrenti dall'entrata in vigore del Decreto "Ristori".

¹²³ Introdotto in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".

¹²⁴ La norma non indica il soggetto cui spetti la decisione tra i due strumenti, ma prevede che l'emissione dei voucher "assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario".

¹²⁵ Che si verifica dalla data di adozione del d.P.C.M. 8 marzo 2020 (appunto l'8 marzo 2020).

¹²⁶ Il presupposto per la richiesta di rimborso della sopravvenuta impossibilità della prestazione vale ora, infatti, fino al 30 settembre 2020.



Il **comma 11-bis dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"** – introdotto in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio" – estende tali procedure anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 11-ter dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"**¹²⁷ aumenta da 160 a 190 milioni le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni¹²⁸.

Il **comma 11-quater dell'articolo 183 del Decreto "Rilancio"**¹²⁹, infine, istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo, con una dotazione di 10 milioni per il 2020, per il sostegno dei soggetti – imprese ed enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica (compresi enti in forma cooperativa e associativa), costituiti entro il 28 febbraio 2020 e non finanziati a valere sul FUS –, per le attività di spettacolo dal vivo in scena dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio" (19 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2020. Il fondo intende sopperire anche ai mancati incassi provenienti dalla vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalle prescrizioni e dalle misure di tutela della salute connesse all'emergenza da COVID-19.

La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del MIBACT da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio" e al relativo onere si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF (articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del Decreto "Rilancio".

L'articolo 80, comma 2-bis, del Decreto "Agosto" (modificando l'articolo 90, comma 1, del Decreto "Cura Italia" relativo a misure per far fronte alle ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 con riguardo alla riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi) dispone che anche per gli incassi relativi al 2020 si applica la disciplina – attualmente prevista solo con riferimento agli incassi del 2019 – in base alla quale il 10% dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

L'articolo 80, comma 3, del Decreto "Agosto" incrementa, per il 2020, di 5 milioni l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT.

L'articolo 80, comma 4, del Decreto "Agosto" (modificando l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 83/2014) incrementa di 25 milioni, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e amplia anche il contenuto del Piano strategico, includendovi altresì beni o siti di interesse paesaggistico e consentendo la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici previsti¹³⁰.

¹²⁷ Introdotto in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".

¹²⁸ Misura introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

¹²⁹ Introdotto in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".

¹³⁰ L'articolo 7, comma 1, del d.l. n. 83/2014 (convertito dalla l. n. 106/2014) ha previsto l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno (con decreto del MIBACT, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata), di un Piano strategico, denominato "Grandi Progetti Beni culturali", che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.



L'articolo 80, comma 5, del Decreto "Agosto" incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021.

L'articolo 80, comma 6, del Decreto "Agosto" – modificando l'articolo 119, comma 15-*bis*, del Decreto "Rilancio" – amplia la platea dei potenziali beneficiari degli incentivi fiscali in materia di efficienza energetica: nello specifico, dalla modifica scaturisce che le detrazioni spettanti nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (c.d. "Superbonus") sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

Infine, l'articolo 80, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Decreto "Agosto" estende l'ambito di applicazione del credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la promozione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 91/2013) e ne aumenta il limite di spesa: in particolare, il comma 6-*bis*, sopprimendo dalla rubrica del citato articolo 7 il riferimento ai giovani artisti e compositori emergenti e abrogando il comma 2 dello stesso, estende l'ambito di applicazione della misura, ora fruibile dalle imprese di produzione musicale (produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo) per le spese sostenute per lo sviluppo, la produzione, la digitalizzazione e la promozione, non più limitatamente alle sole opere prime e seconde di nuovi talenti (l'esecuzione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ed eleva il limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; il comma 6-*ter* indica la copertura finanziaria degli oneri generati dal comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro a partire dal 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui al comma 200 della legge di stabilità 2015).

Articolo 80-*bis* (d.l. "Agosto") – Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico

In aggiunta ai Fondi genericamente destinati al patrimonio culturale di cui all'articolo 184 del Decreto "Rilancio", la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2020 per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.

Le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo, i soggetti destinatari e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, sono stabilite con decreto del MIBACT, da adottare di concerto con il MEF, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.



Ai relativi oneri, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF (articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del Decreto "Agosto".

Articolo 184 (d.l. "Rilancio") – Fondo cultura

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020 per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Modalità e condizioni di funzionamento sono stabiliti con decreto del MIBACT per l'adozione del quale non è previsto un termine. Il MIBACT può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, della Cassa depositi e prestiti per le attività di istruttoria e gestione delle operazioni connesse alle iniziative finanziate dal Fondo e per le relative attività di assistenza e consulenza (con oneri a carico del fondo stesso) e può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito gratuitamente dall'Istituto per il credito sportivo.

La dotazione del fondo può essere incrementata tramite l'apporto finanziario di soggetti privati, che può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di azionariato popolare e di *crowdfunding*¹³¹, e può essere altresì incrementata per il 2021 di 50 milioni mediante la corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

La legge di conversione del Decreto "Rilancio", poi, ha aggiunto il comma 5-bis, con il quale si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 ai fini del completamento del programma di candidatura della città di Padova nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento".

Articolo 89 (d.l. "Agosto") – Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo

La disposizione istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020, volto a compensare i danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'epidemia da COVID-19 e in particolare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio precedente, e ciò al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare.

Criteri e modalità per il riconoscimento della compensazione (da definirsi anche in funzione di variabili e fattispecie che impediscano il verificarsi di sovracompenzazioni) alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare (anche in via non esclusiva, per l'intero anno),

¹³¹ Così il comma 2 come modificato in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".



sono stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Agosto" (la misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Articolo 96 (d.l. "Agosto") – Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

Il comma 1 dell'articolo 96 (modificando in vari punti il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto dall'articolo 98, comma 1, del Decreto "Cura Italia") dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai Decreti "Cura Italia" e "Rilancio". In particolare, il comma 1 innalza da 60 a 85 milioni il tetto di spesa previsto per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari.

Più in dettaglio, l'articolo 98 del Decreto "Cura Italia", introducendo il comma 1-ter nell'articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017, ha apportato un primo consolidamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari previsto dallo stesso articolo 57-bis, stabilendo, per il 2020, un regime straordinario per cui l'importo del credito di imposta è commisurato al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, la disposizione ha previsto per l'anno 2020 che il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (e non entro il 75% dei soli investimenti incrementali) nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 57-bis¹³². Poi, l'articolo 186 del Decreto "Rilancio" ha elevato l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta (dal 30%) al 50%, fissando in 60 milioni il tetto di spesa con l'individuazione delle frazioni da assegnare ai benefici per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche non partecipate dallo Stato.

La modifica del comma 1 dell'articolo 96 fissa il nuovo tetto in 85 milioni e in 50 milioni il limite per la prima tipologia di investimenti e in 35 milioni il limite per la seconda. Alle lettere c) e d) dello stesso comma sono indicate le disposizioni ai fini della copertura dei relativi oneri, con la riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, imputata per 50 milioni alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio e per 35 milioni alla quota spettante al MISE (a tal fine il Fondo passa da 32,5 a 57,5 milioni per il 2020).

Il comma 2 dell'articolo 96 (modificando il comma 1 dell'art. 188 del Decreto "Rilancio") aumenta dall'8% al 10% il credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Più in dettaglio, l'articolo 188 del Decreto "Rilancio" ha previsto per il 2020, in via straordinaria, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 96, con una prima modifica, aumenta la quota di spesa ammessa al credito d'imposta dall'8% al 10%, e il tetto di spesa da 24 a 30 milioni. Lo stesso comma,

¹³² Tale limite è fissato con il d.P.C.M. che annualmente ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio e il MISE e, comunque, nei limiti del regime europeo degli aiuti di Stato.



alla lettera b), con una seconda modifica, ridetermina la copertura dei relativi oneri a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che passa da 24 milioni a 30 milioni per il 2020.

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 96 riguardano vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili a specifiche imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui uno avente carattere derogatorio a regime.

Più in dettaglio, il comma 4 introduce una ulteriore agevolazione relativamente all'annualità di contribuzione 2019, consentendo di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. I commi 3 e 5 riguardano, invece, l'annualità di contribuzione 2020: il comma 3 riduce le percentuali minime di copie vendute della testata (in rapporto al numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai contributi¹³³; il comma 5 è volto ad assicurare a ciascuna impresa editoriale la misura del contributo corrisposto per l'annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse. Il comma 6, infine, introduce, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti a favore delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare¹³⁴.

5. Misure in favore del Terzo settore e dello sport

Articolo 67 (d.l. "Rilancio") – Incremento Fondo Terzo Settore

Articolo 246 (d.l. "Rilancio") – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19¹³⁵

L'articolo 67 del Decreto "Rilancio" reca disposizioni finalizzate all'Incremento del Fondo del Terzo Settore, di cui all'articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta, nello specifico, di disposizioni volte a incrementare, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo per sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19.

Del pari, l'articolo 246 del Decreto "Rilancio" sostiene il Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Abruzzo, Basilicata,

¹³³ Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25% delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15% delle copie distribuite, per le testate nazionali.

¹³⁴ Il comma, aggiungendo un secondo periodo all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 70/2017, dispone che il requisito relativo all'anzianità minima di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare. Peraltro, si ricorda che l'art. 195-ter del Decreto Rilancio ha disposto l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e ha previsto che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

¹³⁵ Rubrica così modificata dalla legge di conversione del Decreto "Rilancio".



Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto¹³⁶) con la concessione di contributi, sotto forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.

Gli enti destinatari del contributo devono svolgere almeno una delle attività elencate nell'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
35 d.l. Cura Italia	ONLUS, APS ODV	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore	Entro 31.10.2020
	IMPRESA SOCIALE	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017	Entro 31.10.2020
	ONLUS, APS, ODV fondazioni, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, enti diversi dalle società	Proroga termini per approvazione dei rendiconti e dei bilanci	Entro il 31.10.2020, se la scadenza del termine di approvazione dei bilancircade all'interno del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.1.2020
	ONLUS, APS, ODV	Autorizzazione a svolgere le attività correlate ai fondi 5 per mille per l'anno 2017	Entro il 31.10.2020
	Beneficiari riparto somme 5 per 1000	Rendicontazione su utilizzo somme percepite	Entro 18 mesi dalla ricezione delle somme
	Organizzazioni e soggetti senza finalità di lucro per la cooperazione dello sviluppo	Verifica delle capacità, dell'esperienza e dell'efficacia	Cadenza triennale
67 d.l. Rilancio	ODV, APS e fondazioni del terzo settore	Incremento della seconda sezione del Fondo per finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ex art. 72 d.lgs. n. 117/2017	Anno 2020
246 d.l. Rilancio	ETS che svolgono una delle una delle attività elencate nell'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo	Contributo per rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni per il 2021)	Anno 2020 e 2021

¹³⁶ Regioni aggiunte in sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio".



	Settore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto		
--	---	--	--

Articolo 15 (d.l. “Ristori-bis”) - Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.

Il contributo in oggetto non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del d.l. “Ristori”.

Articolo 216 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in tema di impianti sportivi

Modificando l'articolo 95 del Decreto “Cura Italia”, la norma in commento – come modificata in sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio” – sposta al 30 settembre i termini per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo di immobili pubblici, che dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, la disposizione incide anche sulle concessioni in essere, consentendo alle parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi, qualora il concessionario ne faccia richiesta, di procedere alla revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (comunque non superiore a ulteriori tre anni¹³⁷), in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative ai contratti di concessione.

Inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, relativamente ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

¹³⁷ Periodo aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio”.



Articolo 218-bis (d.l. “Rilancio”) – Associazioni sportive dilettantistiche¹³⁸

Articolo 3 (d.l. “Ristori”) – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Articolo 29 (d.l. “Ristori-bis”) – Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Per sostenere associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione istituisce nello stato di previsione del MEF il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

I criteri di ripartizione delle risorse stanziare sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

L'articolo 29 del Decreto “Ristori-bis” fa confluire anche le risorse previste dall'articolo 281-bis del Decreto “Rilancio” nel fondo di cui all'articolo 3 del Decreto “Ristori”, che acquisisce la denominazione di “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.

6. Misure a sostegno della liquidità e in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti

Articolo 54 (d.l. “Cura Italia”) – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”

La disposizione estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'articolo 2, comma 475, della l. n. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.¹³⁹. Tali soggetti dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

L'articolo 12 del d.l. n. 23/2020 chiarisce che rientrano tra i beneficiari della misura anche le ditte individuali e gli artigiani, attraverso il richiamo all'articolo 28 del Decreto “Cura Italia”¹⁴⁰.

¹³⁸ Articolo aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio”.

¹³⁹ Modifica apportata dall'articolo 12, comma 1-bis, del Decreto “Liquidità”, inserito in sede di conversione dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione.

¹⁴⁰ Si veda Avviso di Rettifica in G.U. n. 95 del 9 aprile 2020. Tale orientamento, alla data odierna, si evince anche dai moduli predisposti dal MEF.



Inoltre, ai sensi della nuova lettera a-bis) del comma 1¹⁴¹, l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 479, della l. n. 244/2007¹⁴².

Per l'accesso al fondo non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 23/2020, l'accesso al fondo è consentito anche se il mutuo, il cui importo massimo è pari a € 400.000, è in ammortamento da meno di 1 anno al momento della presentazione della domanda.

È inoltre stato chiarito che la sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Anche il MEF, nelle FAQ pubblicate, ha confermato che *"è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione"*.

Sempre il MEF chiarisce che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

La sospensione può essere richiesta al massimo per due volte, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Giova sottolineare che, mentre per i professionisti la misura ha un valore contingente, il nuovo comma 2-bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto "Cura Italia" ha introdotto anche una modifica strutturale, estendendo l'operatività del Fondo alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda¹⁴³.

Per l'anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni.

¹⁴¹ Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 2-ter, del Decreto "Liquidità", inserito in sede di conversione dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione.

¹⁴² Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 479, l'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: "a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento; c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito".

¹⁴³ Modifica apportata dall'articolo 12, comma 2-bis, del Decreto "Liquidità", inserito in sede di conversione dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione.



Articolo 54-ter (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi è stata prevista, su tutto il territorio nazionale, una sospensione di sei mesi a decorrere dalla data di conversione del decreto, di ogni procedura esecutiva di pignoramento immobiliare relativamente all’abitazione principale del debitore, di cui all’articolo 555 c.p.c.

Articolo 72-bis (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei pagamenti delle utenze

Per le utenze e per i rifiuti urbani è stata prevista una sospensione temporanea fino al 30 aprile dei pagamenti delle fatture e degli avvisi di pagamento.

Entro 120 giorni dal 2 marzo 2020, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, dovrà emanare un provvedimento con cui verranno indicate le modalità di dilazione dei pagamenti. In merito al pagamento del canone radiotelevisivo, si procederà in un’unica soluzione con la prima fattura di energia successiva al periodo di sospensione.



7. Tabella riepilogativa

ART.	BENEFICIARI	ADEMPIMENTO/ MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
2 d.l. Liquidità	Imprese esportatrici	Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese	• garanzie fino a 200 miliardi per potenziare l'export	
49-bis d.l. Cura Italia	PMI (priorità a quelle con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020)	Fondo centrale di garanzia PMI	• <u>importo max</u> garantito per singola impresa € 2.500.000; • <u>garanzia pari all'80%</u> di ciascuna operazione di finanziamento; • garanzia pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.	50 milioni per il 2020
14 d.l. Liquidità	Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. 242/1999	Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti	• garantire finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario. • concessione di contributi in conto interessi erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario a favore degli stessi soggetti beneficiari.	30 milioni 5 milioni
54 d.l. Cura Italia	Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa	Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, l. 244/2007) tramite autocertificazione del	400 milioni per il 2020



			calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività.	
56 d.l. Cura Italia 65 d.l. Agosto	Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari	Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell'attività"	• sospensione della revoca al 31 gennaio 2021 per aperture di credito; • proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza per contratti non rateali; • sospensione rate o canoni di leasing al 31 gennaio 2021 per mutui e altri finanziamenti.	1,73 miliardi (sezione speciale del Fondo di Garanzia)
11 d.l. Liquidità	Debitori e obbligati	Obbligazione pecuniaria connessa a titoli di credito o ad atti con efficacia esecutiva	Sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nello stesso periodo, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.	
57 d.l. Cura Italia	Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria	Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di CDP a favore delle banche	500 milioni per il 2020



			per facilitare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.	
72 d.l. Cura Italia 91 d.l. Agosto 6 d.l. Ristori	Tutti	Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese	Nell'ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all'art. 2, comma 1, del d.l. 251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “<i>de minimis</i>” – fino al 50% dei finanziamenti concessi. Istituzione di un'apposita sezione volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.	413 milioni per il 2020 (quota parte)
78 d.l. Cura Italia	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	Misure in favore del settore agricolo e della pesca	Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per	100 milioni per il 2020



			l'arresto temporaneo dell'attività di pesca	
	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	Misure in favore del settore agricolo e della pesca	Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC	-
80 d.l. Cura Italia 60 d.l. Agosto	Imprese che investono nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale	Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo	Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del d.l. n. 112/2008	900 milioni
95 d.l. Cura Italia	Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo	Sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.	-
26 d.l. Rilancio	Società di capitali che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo che rispettano le seguenti condizioni: • ricavi compresi tra 5 e 50 milioni; • riduzione ricavi marzo/aprile 2020 rispetto al 2019 $\geq$ 33%; effettuano aumento di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2020.	Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	<u>Credito d'imposta del 20%</u> dei conferimenti nel capitale sociale di una o più delle società in oggetto, con un <u>investimento massimo su cui effettuare il calcolo pari a 2 milioni</u> . Credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. È utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta	2 miliardi



			di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Per fruire dell'agevolazione, la partecipazione deve essere mantenute almeno fino al 31 dicembre 2023.	
26 d.l. Rilancio	Società di capitali che rispettano le condizioni di cui al punto precedente e che presentano i seguenti requisiti: • al 31 dicembre 2019 non rientrare tra le imprese in difficoltà; • regolarità contributiva e fiscale; • regolarità in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente; • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; • assenza di condanna definitiva nei confronti di soci, amministratori, titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, per reati tributari nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000.	Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	<u>Credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.</u> Per fruire dell'agevolazione, vige il divieto di distribuire riserve prima del 1° gennaio 2024. <u>Il limite massimo dell'aiuto è € 800.000</u> (€ 120.000 per pesca e acquacoltura o € 100.000 per produzione prodotti agricoli). A tale proposito non rilevano aiuti ottenuti in "de minimis". Credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.	
26 d.l. Rilancio	Società di capitale che rispettano le condizioni di cui ai punti precedenti, tranne per i seguenti ulteriori requisiti:	Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	Intervento del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il	4 miliardi



	• ricavi compresi tra 10 e 50 milioni; • n° occupati < 250; • aumento C.S. ≥ € 250.000. Tra i beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 2 figurano anche aziende in concordato preventivo in continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale nell'ambito di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.		31 dicembre 2020, <u>obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un importo massimo pari al minore importo tra:</u> • <u>il triplo dell'aumento di capitale;</u> • <u>il 12,5% dei ricavi 2019.</u> Strumenti in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, riscattati decorsi 6 anni da sottoscrizione (emittente può riscattare i titoli in via anticipata, decorsi 3 anni da sottoscrizione). Obblighi per l'emittente: • fino al rimborso degli Strumenti, non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non rimborsare finanziamenti soci; • destinare il finanziamento a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; • fornire un rendiconto periodico per verificare impegni assunti.	
27 d.l. Rilancio	Società per azioni , non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, che hanno sede legale in Italia e	Costituzione della "Patrimonio Rilancio" di CDP S.p.A.	Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio	Garanzie per 20 miliardi sulle obbligazioni



	presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni		del sistema economico-produttivo italiano, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio". CDP S.p.A. può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. <u>In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.</u> Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.	del Patrimonio
--	---	--	---	----------------



30 d.l. Rilancio	Utenti del servizio elettrico uso non abitativo	Riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche per utenze ad uso non abitativo	Riduzione dei costi fissi: "trasporto e gestione del contatore", "oneri generali di sistema"	€ 600 milioni per il 2020
35 d.l. Rilancio	Imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine	Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	<u>Garanzia pari al 90%</u> degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020.	1,7 mld.
38 d.l. Rilancio	1) Start-up innovative (art. 25, co. 2, d.l. n. 179/2012) 2) PMI innovative (art. 4 del d.l. n. 3/2015)	Rafforzamento del sistema delle start-up innovative	<u>Incremento dotazione "Smart&Start" (destinato a start-up innovative).</u> <u>Contributi a fondo perduto</u> per acquisire servizi prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Incremento risorse per il " <u>Fondo di sostegno al venture capital</u> " per sostenere <u>investimenti nel capitale</u> , anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l'erogazione di <u>finanziamenti agevolati</u> , la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto	100 milioni 10 milioni 200 milioni



		effettuato, a favore di start-up innovative e PMI innovative. <u>L'importo massimo delle agevolazioni in oggetto che una start-up o PMI innovativa può ottenere è pari a 4 volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione per singolo investimento.</u> Agevolazione sotto forma di detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative, che al momento dell'investimento sono iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Creazione del <u>fondo per l'intrattenimento digitale</u> denominato "First Playable Fund", finalizzato a sostenere concezione, pre-produzione dei videogames, realizzazione di prototipi, tramite contributi a <u>fondo perduto</u>, nella misura del <u>50% delle spese ammissibili</u>, di importo compreso tra € 10.000 e € 200.000 per singolo prototipo	4 milioni
--	--	--	-----------



38-bis d.l. Rilancio	Imprese operanti nel settore dell'industria del tessile, della moda e degli accessori	Misure di sostegno per le imprese operanti nei settori in questione	Contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Saranno particolarmente agevolate le start-up che investono nel design e nella creazione con alto contenuto artistico e creativo, nonché le iniziative tese a valorizzare i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori del Made in Italy.	5 milioni per il 2020
38-ter d.l. Rilancio	Soggetti giuridici che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit	Misure per il sostegno nel territorio nazionale del sistema delle società benefit (art. 1, co. 376-383, della l. n. 208/2015)	Contributo sotto forma di credito d'imposta, esclusivamente in compensazione, per l'anno 2021, del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020.	7 milioni (limite di spesa)
41 d.l. Rilancio	Soggetti tenuti ad obblighi o comunque coinvolti nel mercato dei Certificati Bianchi	Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese	Proroga fino al 30 novembre 2020 della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 di riduzione dei consumi negli obiettivi stabiliti dal d.m. 11 gennaio 2017. Anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione – e dunque della data d'inizio di emissione degli incentivi – alla data d'entrata in esercizio, in luogo del 1° gennaio dell'anno successivo, per i nuovi impianti (entrati in esercizio	NA



			dal 1° gennaio 2019) di cogenerazione ad alto rendimento.	
42 d.l. Rilancio	Aziende che promuovono iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative	Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa e il sostegno dell'innovazione	Istituito il " <u>Fondo per il trasferimento tecnologico</u> ", finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca. Il MISE, avvalendosi di ENEA può intervenire anche attraverso la <u>partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito</u> , anche di natura subordinata	500 milioni
42-bis d.l. Rilancio	Soggetti coinvolti in interventi di sviluppo tecnologico e industriale in materia di consumo di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Modifiche al d.lgs. n. 28/2011	• Allineamento degli obiettivi del d.lgs. n. 28/2011 (di cui al Piano nazionale per le energie rinnovabili per il 2020) con quelli stabiliti col Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2021-2030. • Estensione dell'ambito degli interventi e delle misure dalla "disciplina dei regimi di sostegno" alla "produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica" e ai "progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie". • Estensione a tutte le tipologie di interventi per lo sviluppo	N.A.



			tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica (di cui all'art. 32, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 28/2011) delle attività finanziabili con risorse del fondo presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico"	
43 d.l. Rilancio 60 d.l. Agosto	1) Imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del d.lgs. n. 30/2005 2) Società di capitali aventi un numero di dipendenti ≥ 250 che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria	Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	Istituito presso il MISE il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa". Previsti <u>interventi nel capitale di rischio</u>, nonché misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro Le imprese che intendano avvalersi del Fondo notificano al MISE informazioni relative a: • azioni che intendono realizzare per ridurre gli impatti occupazionali (incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza); • eventuali imprese che abbiano già manifestato interesse	300 milioni



			all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività o azioni da attuare per trovare un possibile acquirente; opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi	
43-bis d.l. Rilancio	Imprenditori coinvolti in contratti di rete o che intendono stipulare contratti di rete	Modifiche all'art. 3 del d.l. n. 5/2009 (aggiunti i co. 4- <i>sexies</i> , 4- <i>sepies</i> e 4- <i>octies</i>)	Inclusione, per il 2020, tra le motivazioni (e finalità specifiche) per la stipula dei contratti di rete del "mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti".	N.A.
53 d.l. Rilancio	Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati	Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato	Introdotta la possibilità di accedere, in deroga, agli aiuti previsti in base alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati	



			fino alla data dell'erogazione	
95 d.l. Rilancio	Tutte le imprese, comprese ditte individuali e imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio	Contributi a fondo perduto alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	Supporto all'acquisto di: • attrezzature e dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori; • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'importo massimo concedibile è pari: • € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti; • € 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti; • € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti	403 milioni
136 d.l. Rilancio 68 d.l. Agosto	Investitori	Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	Introdotta un nuovo tipo di PIR, con caratteristiche diverse: • investimento diretto, per oltre il 70% del valore complessivo, a beneficio di PMI non quotate; • investimento max € 300.000 all'anno e € 1.500.000 in totale;	



			vincolo di concentrazione pari al 20%	
178 d.l. Rilancio	Settore turismo	Fondo Turismo	Istituzione di un Fondo presso il MIBACT per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive	50 milioni per il 2020, con possibilità di incremento di 100 milioni per il 2021 a valere sul Fondo sviluppo e coesione
179 d.l. Rilancio	Settore turismo: soggetti da stabilire con decreto del Ministro entro 30 giorni dall'entra in vigore del d.l. "Rilancio"	Misure a sostegno della ripresa dei flussi turistici	Istituzione di un Fondo presso MIBACT	20 milioni
182 d.l. Rilancio (mod. 5, co. 2, d.l. Ristori)	Settore turismo: agenzie di viaggio e ai tour operator; operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo	Misure a sostegno degli oneri connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.	Istituzione di un Fondo presso MIBACT. Proroga (a specifiche condizioni) dell'attività per aree e pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o avviata da parte degli enti competenti	425 milioni
89 d.l. Cura Italia (mod. 183, co. 1, d.l. Rilancio, 80, co. 2, d.l. Agosto e 5, co. 1, d.l. Ristori)	Settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo	Misure per il settore cultura	Incremento dei due Fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo presso MIBACT (uno di parte corrente e l'altro in conto capitale)	435 milioni per il 2020 (285 per la parte corrente e 150 per interventi in conto capitale), con possibilità di incremento di 50 milioni per il 2021 (a valere sul Fondo sviluppo e coesione)
183, co. 2 d.l. Rilancio (mod. 5, co. 1, d.l. Ristori)	Librerie, filiera dell'editoria, musei e altri istituti e luoghi della cultura	Misure a sostegno del settore per ristori di perdite seguenti all'annullamento, a causa	Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni	281,5 milioni



80, co. 1, lett. a), d.l. Agosto e 5, co. 3, d.l. Ristori)		dell'emergenza Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre	culturali presso MIBACT	
183, co. 3 d.l. Rilancio (mod. 80, co. 1, lett. b), d.l. Agosto)	Musei e luoghi della cultura statali	Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19	Autorizzazione di spesa di somme assegnate allo stato di previsione del MIBACT	165 milioni
183, co. 4 d.l. Rilancio	Fondazioni lirico-sinfoniche	Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19	Modalità di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo (FUS) in deroga per gli anni 2020 e 2021, e per il 2022 in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli	
183, co. 5, d.l. Rilancio (mod. 80, co. 1, lett. b-bis), d.l. Agosto)	Organismi finanziati per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche	Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19	Agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all'80% dell'importo riconosciuto per l'anno 2019	
183, co. 6 d.l. Rilancio	Organismi dello spettacolo dal vivo	Misure a sostegno del settore ai fini dell'integrazione del reddito dei lavoratori	Possibilità di utilizzo delle risorse loro erogate per il 2020 a valere sul FUS, per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, decorso il primo periodo di 9	N.A.



			settimane del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui all'art. 19 del d.l. n. 18/2020, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.	
183, co. 9 d.l. Rilancio	Complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti	Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento COVID-19	Credito d'imposta sulle erogazioni liberali di cui all'art. 1, co. 1, del d.l. n. 83/2014	
183, co. 10 d.l. Rilancio	Settore cultura	Misure a sostegno del settore per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli	Autorizzazione di spesa di somme assegnate allo stato di previsione del MIBACT	10 milioni
183, co. 10-bis d.l. Rilancio	Destinatari e fruitori della "Carta della cultura"	Misure a sostegno del settore della lettura e della cultura	Incremento del Fondo "Carta della cultura" istituito dalla l. n. 15/2020 (art. 6, co. 2), utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.	15 milioni per il 2020
183, co. 11 d.l. Rilancio	Settore cultura: fruitori	Misure a sostegno del settore sul fronte della domanda	Modifica all'art. 88 del d.l. n. 18/2020 su tempistiche e modalità di rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura	
183, co. 11-ter d.l. Rilancio	Diciottenni destinatari della "Card cultura"	Misure a sostegno del settore della cultura	Incremento delle risorse destinate alla "Card cultura" per i diciottenni (misura introdotta dalla legge di bilancio 2020) da da 160 a 190 milioni.	30 milioni per il 2020
183, co. 11-quater d.l. Rilancio	Enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica (costituiti entro il 28 febbraio 2020 e non finanziati a valere sul FUS) per le attività di spettacolo dal vivo	Misure a sostegno del settore degli spettacoli dal vivo in scena dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 34/2020 e fino	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni per il 2020.	10 milioni per il 2020



		al 31 dicembre 2020 per sopperire anche ai mancati incassi e alle spese aggiuntive per misure connesse all'emergenza COVID-19		
184 d.l. Rilancio	Settore cultura	Promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale	Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali presso MIBACT e autorizzazione di spesa di 2 milioni per il 2020 ai fini della candidatura della città di Padova quale patrimonio UNESCO	50 milioni per il 2020, con possibilità di incremento di 50 milioni per il 2021 (a valere sul Fondo sviluppo e coesione) e 2 milioni di autorizzazione di spesa
80, co. 3, d.l. Agosto	Settore cultura	Misura generica	Autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT	Incremento di 5 milioni per il 2020
80, co. 4, d.l. Agosto	Settore cultura	Promozione e tutela di beni culturali e beni e siti paesaggistici	Autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e ampliamento dei suoi contenuti	Incremento di 25 milioni per il 2020
80, co. 5, d.l. Agosto	Settore cultura	Cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità	Incremento del Fondo di spesa	Incremento di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021
80, co. 6, d.l. Agosto (mod. 119, co. 15-bis, d.l. Rilancio)	Settore cultura	Dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico	Aumento della platea dei potenziali beneficiari delle detrazioni fiscali del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per investimenti in materia di riqualificazione ed efficienza energetica, riduzione del rischio sismico	



80, co. 6-bis e 6-ter, d.l. Agosto (mod. 119, co. 15-bis, d.l. Rilancio)	Settore cultura	Imprese di produzione musicale (produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo)	Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta del 30% (di cui all'art. 7, del d.l. 91/2013) delle spese sostenute per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (non più limitatamente alle sole opere prime e seconde di nuovi talenti)	Aumento del limite di spesa di 4,5 milioni annui previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a 5 milioni dal 2021
80-bis d.l. Agosto	Settore cultura	Tutela, la conservazione e restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico	Istituzione di un Fondo	10 milioni per il 2020
186 d.l. Rilancio (mod. 96, co. 1, d.l. Agosto)	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Credito d'imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati	85 milioni per il 2020 (50 per investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche online; 35 per emittenti televisive e radiofoniche locali, nazionali, analogiche o digitali)
188, co. 1, d.l. Rilancio (mod. 96, co. 2, d.l. Agosto)	Imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione	Sostegno fiscale al settore a seguito dell'emergenza da COVID-19	Credito d'imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici	30 milioni per il 2020
96, co. 3, 4, 5, 6, d.l. Agosto	Specifiche imprese editrici di quotidiani e periodici	Sostegno per la liquidità al settore	Misure varie su contributi diretti erogabili e tempistiche di pagamento	
189 d.l. Rilancio	Persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste,	Bonus una tantum edicole	Contributo a fondo perduto fino a € 500 per l'anno 2020	7 milioni



	non titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione			
222 d.l. Rilancio	Settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi	Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi"	90 milioni per il 2020
		Esonero straordinario relativo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del periodo 1° gennaio 2020-30 luglio 2020		426,1 milioni
7 d.l. Ristori	Imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	Contributi a fondo perduto		100 milioni per il 2020
239 d.l. Rilancio	Settore innovazione tecnologica	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	Istituzione di un Fondo presso MEF per la copertura di spese per acquisti e interventi relativi all'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, alla digitalizzazione, alla rete con piattaforme di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale e alla riduzione del <i>digital divide</i>	50 milioni per il 2020
89 d.l. Agosto	Settore marittimo	Imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri al 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare	Istituzione di un Fondo per la Compensare i danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'epidemia da COVID-19	50 milioni per il 2020
244 d.l. Rilancio	Imprese di qualsiasi dimensione operanti nel mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2018	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2018	Per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno ¹⁴⁴ e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2018, la misura del <u>credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</u> , è modificata come segue:	106,4 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

¹⁴⁴ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



			• <u>25% per le grandi imprese;</u> • <u>35% per le medie imprese;</u> • <u>45% per le piccole imprese.</u> I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: - spese del personale; - strumentazioni e attrezzature; - immobili e terreni; - ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché servizi di consulenza e servizi equivalenti; - altre spese generali e altri costi di esercizio (materiali e forniture)	
245 d.l. Rilancio	Imprese beneficiarie della misura "Resto al Sud"	Contributo a fondo perduto per sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria	I beneficiari possono usufruire di un <u>contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante</u>, per un importo di: • <u>€ 15.000</u> per attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; • <u>€ 10.000</u> per ogni socio, fino a un importo massimo di € 40.000 per ogni impresa. I beneficiari devono: a) aver <u>completato il programma di spesa;</u> b) essere in possesso dei requisiti attestanti il	



			corretto utilizzo delle agevolazioni; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario. <u>Il contributo è erogato in un'unica soluzione al momento dell'erogazione della quota a saldo, ovvero, qualora sia già stata completata, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.</u>	
245-bis d.l. Rilancio	Imprese richiedenti accesso alla misura "Resto al Sud"	Sostegno alla creazione d'impresa nelle aree del Mezzogiorno	Rimodulazione della misura "Resto al Sud": - <u>incremento da € 50.000 a € 60.000</u> delle agevolazioni massime erogabili a favore di un singolo richiedente; - <u>aumento da 35% a 50%</u> della quota agevolazioni come contributo a fondo perduto. Di conseguenza, la quota di finanziamento a tasso zero si riduce dal 65% al 50%.	-
58 d.l. Agosto	Imprese del settore della ristorazione con attività ricomprese nei seguenti codici ATECO: • 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione); • 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); • 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting); • 56.29.10 (Mense);	Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese	Accesso al fondo per le imprese il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 è inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.	600 milioni di euro per l'anno 2020



	56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale)			
59 d.l. Agosto	Attività economiche e commerciali nei centri storici	Contributo a fondo perduto	Contributo massimo erogabile € 150.000 per beneficiario, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019; Contributo erogato nel rispetto delle seguenti percentuali: 15% con ricavi o compensi < 400.000; 10% con ricavi o compensi > 400.000 e fino a 1.000.000; 5% con ricavi o compensi > 1.000.000. Il contributo è comunque non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche ed è erogato anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.	500 milioni per l'anno 2020
1 d.l. Ristori	Operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, con fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 rispetto al valore di aprile 2019	Contributo a fondo perduto	Il contributo è determinato attribuendo un coefficiente (variabile in base al settore di attività) agli importi erogati in base al d.l. n. 34/2020, determinati applicando le seguenti percentuali alla differenza tra fatturato e	2,458 miliardi (art. 1 d.l. Ristori)
1 d.l. Ristori-bis				563 milioni (art. 2 d.l. Ristori-bis)
2 d.l. Ristori-bis				



			corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, vale a dire: a) 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019; b) 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino € 1.000.000 nel 2019; c) 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000. Gli indennizzi avranno comunque un importo massimo pari a € 150.000. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019, i coefficienti sopra menzionati saranno applicati agli importi minimi di € 1.000 per persone fisiche e a € 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche. Contributo a fondo perduto per il 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	280 milioni (art. 1 d.l. Ristori-bis)
--	--	--	--	--